



Verbale n. **145**

Seduta pomeridiana dell'11 dicembre 2025

Presidenza del Presidente **Bordin**

indi

del Vicepresidente **Mazzolini**

Verbalizza Barbara LOGAR, segue Leopoldo PITALI, segue Enrico Guglielmo FOCARDI.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 14.54

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 145ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 141 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta antimeridiana, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica che non vi sono richieste di congedo per la seduta pomeridiana.

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **1 dell'ordine del giorno** che prevede:

Seguito della discussione sui seguenti disegni di legge:

"Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028" (66)

"Legge di stabilità 2026" (67)

"Bilancio di previsione per gli anni 2026-2028" (68)

(Relatori di maggioranza: **CALLIGARIS, MAURMAIR, DI BERT, CABIBBO**)

(Relatori di minoranza: **CARLI, MORETUZZO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta della mattinata si era concluso il dibattito sugli articoli 3 (collegata) e 4 (stabilità) di competenza dell'assessore Scoccimarro.

Prende la parola, quindi, per la replica, il Relatore di minoranza HONSELL (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti dell'opposizione mentre si rimette alle valutazioni dell'Aula per gli emendamenti della maggioranza).

A questo punto, il PRESIDENTE comunica il ritiro degli emendamenti S 4.11 e 4.13.

Proseguono, con le rispettive repliche, i Relatori di minoranza MORETUZZO (Collegata: contrario alla lettera A) dell'emendamento C 3.1, astenuto sulle lettere B) e C) dell'emendamento C 3.1 e sugli emendamenti C 3.5, C 3.6, C 3.7 e 3.10.0.1, favorevole agli emendamenti C 3.2 e 3.4, chiede il voto per parti dell'emendamento 3.10 su cui è contrario alla lettera A), favorevole alla lettera C), sulla lettera B) annuncia un voto di astensione; Stabilità: astenuto sugli emendamenti S 4.0.1.1 e 4.0.1, sulle lettere B), C) e E) dell'emendamento S 4.1, sugli emendamenti S 4.22.1, S 4.23, S 4.37, sulle lettere D) e E) dell'emendamento S 4. 41.4, contrario agli emendamenti S 4.21.1 e S 4.22, si rimette alle valutazioni dell'Aula per l'emendamento S 4.53, favorevole ai rimanenti), CARLI (Collegata: astenuto sulle lettere A) e C) dell'emendamento C 3.1 e sugli emendamenti C 3.5, C 3.6, C 3.7, C 3.10.0.1 e sulla lettera B) dell'emendamento C 3.10.1, favorevole alla lettera B) dell'emendamento C 3.1, alla lettera B) dell'emendamento C 3.10.1 e agli emendamenti C 3.2, C 3.4, contrario alla lettera A) dell'emendamento C 3.10.1; Stabilità: astenuto sugli emendamenti S 4.0.1, sulla lettera B) dell'emendamento S 4.1, sugli emendamenti S 4.12, S 4.15, S 4.22.1, S 4.23 e sulla lettera C) dell'emendamento S 4.41.4, contrario all'emendamento S 4.53, si rimette alle valutazioni dell'Aula per gli emendamenti S 4.7 e S 4.8, favorevole ai rimanenti), i Relatori di maggioranza MAURMAIR (Collegata: favorevole agli emendamenti C 3.1, C 3.10.0.1 e C 3.10.1, contrario ai rimanenti; Stabilità: favorevole agli emendamenti S 4.0.1, S 4.0.1.1, S 4.1, S 4.6.1, S 4.7, S 4.17.1, S 4.18, S 4.21.1, S 4.22, S 4.22.1, S 4.23, S 4.41.4 e S 4.41.4.0.1, contrario ai rimanenti) CABIBBO, DI BERT, CALLIGARIS e, per la

Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (i quali, tutti, si rimettono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Maurmair).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti di cui all'articolo 3 del disegno di legge n. 66 (collegata).

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento giuntale C 3.1 sarà posto in votazione per parti separate come richiesto in precedenza dal Relatore di minoranza Moretuzzo.

La lettera A), posta in votazione, viene approvata.

Le lettere B) e C), poste in votazione congiuntamente, vengono approvate.

L'emendamento C 3.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento C 3.3 è stato ricollocato con numerazione C 7.10.1.

Gli emendamenti C 3.4, C 3.5, C 3.6 e C 3.7, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti C 3.8, C 3.9 e C 3.10 sono stati precedentemente ritirati.

Gli emendamenti giuntali C 3.10.0.1 e C 3.10.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 3 del disegno di legge n. 66 (collegata), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 67 (stabilità).

Gli emendamenti S 4.0.1 e 4.0.1.1, posti in votazione così come subemendati, singolarmente e nell'ordine, sono approvati.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento S 4.1 sarà posto in votazione per parti separate come richiesto in precedenza dal Relatore di minoranza Moretuzzo.

Le lettere A), B), C), D) e E), poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

Gli emendamenti S 4.2, S 4.3 e S 4.4 sono stati precedentemente ritirati.

L'emendamento S 4.5, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 4.6 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti S 4.6.1 e S 4.7, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, sono approvati.

Gli emendamenti S 4.8, S 4.9 e S 4.9.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 4.9.2 è stato precedentemente dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 52, comma 8, del Regolamento interno.

L'emendamento S 4.10, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 4.11 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento S 4.12, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti S 4.13 e S 4.14 sono stati precedentemente ritirati.

Gli emendamenti S 4.15, S 4.16 e S 4.17, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti S 4.17.1 e S 4.18, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 4.19 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento S 4.20 è stato precedentemente dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 52, comma 8, del Regolamento interno.

L'emendamento S 4.21 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti S 4.21.1, S 4.22, S 4.22.1 e S 4.23, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 4.24, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 4.25 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti S 4.26, S 4.27, S 4.28, S 4.29, S 4.30, S 4.31, S 4.32, S 4.33 e S 4.34, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti S 4.34.1, S 4.35 e S 4.36 sono stati precedentemente ritirati.

L'emendamento S 4.37, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 4.38 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti S 4.39, S 4.40, S 4.41, S 4.41.1 e S 4.41.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 4.41.3, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento S 4.41.4 sarà posto in votazione per parti separate come richiesto in precedenza dal Relatore di minoranza Moretuzzo.

Le lettere A), B), C), D) e E), poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

Gli emendamenti S 4.41.4.1 e S 4.41.5, a seguito dell'approvazione dell'emendamento S 4.41.4, decadono.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Giacomelli, l'emendamento S 4.41.4.0.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 2.60: favorevoli 45, astenuti 1*).

Gli emendamenti S 4.42, S 4.43, S 4.44, S 4.45, S 4.46, S 4.47, S 4.48, S 4.49, S 4.50 e S 4.51, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti S 4.52 e S 4.53, posti in votazione per alzata di mano a causa del mancato funzionamento del sistema elettronico, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 4 del disegno di legge n. 67 (stabilità), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica all'Aula che i lavori proseguono ora con la discussione degli articoli 4 (collegata) e 5 (stabilità) di competenza dell'assessore Amirante in materia di assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità; informa, altresì, che l'emendamento S 5.62.1 è stato precedentemente ritirato e che, ai sensi dell'articolo 52, comma 8, del Regolamento interno del Consiglio regionale, sono da ritenersi inammissibili i seguenti emendamenti:

C 4.2.3, S 5.4, S 5.8, S 5.9, S 5.31, S 5.42, S 5.43, S 5.45, S 5.48 e S 5.60.

All'articolo 4 del ddl n. 66 (collegata) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MORETUZZO, LIGUORI, BULLIAN

Subemendamento all'emendamento 4.1 (4.0.1)

Al comma 9 bis come introdotto dall'emendamento 4.1, le parole <<dell'articolo 29>> sono sostituite dalle parole <<dell'articolo 19>>.

Nota: trattasi di correzione di un mero refuso contenuto nell'emendamento 4.1.

LIGUORI, CAPOZZI, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, BULLIAN

Emendamento modificativo (4.1)

1. Dopo il comma 9 è inserito il seguente

<<9 bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 29 della Legge Regionale 19 febbraio 2016, n. 3. (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. I procedimenti di cui al presente articolo sono completati anche in caso di premorienza del richiedente e la concessione del contributo può avvenire ai sensi dell'articolo 54 della Legge Regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica).

4 ter. Per contributi concessi a fronte di costi già sostenuti, in caso di premorienza del richiedente, al termine della procedura valutativa, l'eventuale contributo è riconosciuto agli eredi, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 12 della presente legge.>>.>>.

Nota: con il presente emendamento si intende garantire maggiore certezza giuridica e tutela dei diritti in caso di premorienza del richiedente durante lo svolgimento di procedimenti amministrativi per la concessione di contributi regionali erogati per il sostegno alle locazioni. In particolare, viene chiarito che i procedimenti devono comunque essere portati a termine anche in caso di decesso del richiedente, mentre per i contributi già oggetto di spese sostenute, una volta conclusa la fase valutativa, l'eventuale contributo spettante è riconosciuto direttamente agli eredi. La norma offre una risposta concreta alle situazioni in cui il decesso del beneficiario potrebbe, altrimenti, precludere l'accesso legittimo alle somme dovute, Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

BULLIAN, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI, MASSOLINO

Emendamento modificativo (4.2)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

<<9 bis. All'articolo 5, comma 161, della legge regionale 6 agosto 2025, n.12 la parola: <<2025>> è sostituita dalla seguente: <<2026>>.>>.

Nota: la norma non comporta oneri finanziari. Nota esplicativa: Con l'emendamento si intende estendere al 2026 la validità della graduatoria e delle relative risorse inerenti alla misura prevista dalla L.R. 7/2024, art. 5, commi 196-200. Originariamente la misura aveva riscosso notevole riscontro con 178 istanze ammissibili per un totale di oltre 7,3 milioni di euro, ma le risorse iniziali avevano permesso di finanziare unicamente le prime 55 istanze. Con l'Assestamento di bilancio di luglio 2025 sono stati stanziati solo 600.000 euro, utili per scorrere una dozzina di posizioni. In una lettera del 4 agosto indirizzata ai Comuni interessati, l'Assessore regionale infrastrutture e territorio comunicava "che provvederà a mettere ulteriori risorse nelle prossime manovre finanziarie così da poter andare a soddisfare tutte le richieste presentate dai Comuni" e rafforzava il concetto concludendo che "Si rappresenta, pertanto, la volontà di questo Assessorato di dare soddisfacimento a tutte le domande in graduatoria". Tuttavia, la misura nella L.R. 7/2024 era valida solo per l'anno 2025, lasciando un centinaio di Comuni ancora esclusi, con un fabbisogno complessivo di oltre 4 milioni di euro. Per questi motivi l'emendamento estende l'annualità della norma al 2026, consentendo il reperimento delle risorse necessarie e lo scorrimento della graduatoria fino alla completa copertura delle domande ammissibili. In questo modo, i Comuni potranno completare l'acquisto dei macchinari e attrezzature necessari per reinternalizzare attività di manutenzione ordinaria, valorizzando le risorse locali e sostenendo l'efficienza della Pubblica Amministrazione nei piccoli enti territoriali.

MORETTI, CARLI, FASIOLO, MARTINES, CELOTTI, MENTIL

Emendamento modificativo (4.2.1)

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

<<10 bis. All'articolo 51 ter, comma 5, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici", la lettera d) è soppressa. >>

Nota: l'emendamento non presenta oneri finanziari

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Emendamento modificativo (4.2.2)

Dopo il comma 6 dell'art. 5 sono inseriti i seguenti commi:

<<6 bis. All'art. 5 della l.r. 30 dicembre 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 38 le parole <<dell'articolo 2, comma 2, lettera a)>> sono soppresse;

b) dopo il comma 38 della l.r. 30 dicembre 2024, n. 13 è aggiunto il seguente comma:

<< 38 bis. Tra le manutenzioni di cui al comma 38, rientrano anche gli interventi preventivi sulla viabilità invernale, quali lo spargimento di sale e di materiale antisdrucchiolo e gli interventi curativi, quali lo sgombero neve e l'eliminazione degli strati di ghiaccio>>.

c) al comma 39 le parole <<Servizio infrastrutture e opere strategiche>>sono sostituite dalle seguenti: <<Servizio infrastrutture stradali e portuali>>.>>.

Note: Lettera A): la modifica si rende necessaria poiché la legge regionale 17 ottobre 2025, n. 13, "Misure finanziarie multisettoriali 2025", è intervenuta modificando la legge regionale 14 maggio 2020, n. 7, "Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali". Lettera B): si specificano, onde evitare problemi interpretativi, le ulteriori tipologie di manutenzione ordinaria. Lettera C): si aggiorna la denominazione del Servizio. Il presente emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CELOTTI, CARLI, MENTIL, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (4.2.3)

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. All'articolo 5, comma 17, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), le parole <<, da almeno cinque anni,>> sono soppresse.

Nota: Il presente emendamento non presenta oneri.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (4.2.4)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

<<9 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, nei limiti delle risorse già impegnate, i contributi alle infrastrutture dedicate al trasporto pubblico concessi ai sensi dell'articolo 36, commi 4 e 4 ter della legge regionale 23/2007, dell'articolo 4, commi da 1 a 3 e da 23 a 25 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), dell'articolo 6, commi da 1 a 3 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del Bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e dell'articolo 6, comma 14 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2020), e non ancora utilizzati dagli Enti locali beneficiari.

9 ter. Per le finalità di cui al comma 9 bis, i beneficiari inviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifica istanza al Servizio trasporto pubblico, mobilità e logistica della Direzione centrale infrastrutture e territori con l'indicazione del cronoprogramma aggiornato.>>.

La norma non comporta oneri finanziaria a carico del bilancio regionale.

B) Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

<<9 bis. All'articolo 44 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 bis, le parole: <<un apposito accordo>> sono sostituite dalle seguenti: <<un'apposita convenzione>> e la parola: <<finalizzato>> è sostituita dalla seguente: <<finalizzata>>;

b) dopo il comma 2 ter è inserito il seguente:

<<2 quater. Le stazioni appaltanti del sistema regionale che beneficiano di trasferimenti e contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche, anche per garantire la necessaria qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 e dell'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, aderiscono alla Rete con la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 2 bis.>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziaria a carico del bilancio regionale.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (4.3) RICOLLOCATO 5.22.2 DEL DDL 67

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. La Regione promuove un programma pluriennale di rigenerazione pubblica del patrimonio edilizio di edilizia residenziale pubblica di proprietà o in gestione delle ATER, realizzato anteriormente al 31 dicembre 1985, con i seguenti obiettivi prioritari:

a) messa in sicurezza strutturale e antisismica, con particolare attenzione agli edifici ubicati in aree a maggior rischio;

b) efficientamento energetico profondo degli involucri edilizi e degli impianti, finalizzato alla riduzione dei consumi, delle emissioni climalteranti e della povertà energetica delle famiglie in locazione;

c) eliminazione delle barriere architettoniche e adeguamento degli alloggi ai bisogni delle persone anziane, delle persone con disabilità e dei nuclei con minori;

d) miglioramento della qualità abitativa e degli spazi comuni, interni ed esterni, compresi cortili, servizi condominiali, aree verdi e spazi di socialità del quartiere.

Ai fini di cui al presente comma, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d'intesa con le ATER, approva un Piano regionale di rigenerazione del patrimonio ATER ante 1985, basato su:

1. una mappatura dello stato di conservazione degli immobili, delle loro prestazioni energetiche e delle condizioni di sicurezza;

2. la definizione di criteri di priorità che tengano conto dell'età degli edifici, del grado di vulnerabilità strutturale, del rischio energetico e ambientale, nonché dell'indice di disagio socio-economico degli inquilini;

3. l'integrazione con gli strumenti di pianificazione urbanistica, le politiche di adattamento climatico e gli interventi di rigenerazione urbana dei Comuni interessati.

Alla copertura dell'onere di cui al presente comma, pari a euro 10.000.000,00.

COPERTURA:

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011

ART. 49

2026: -10.000.000,00	2027: -10.000.000,00	2028: -10.000.000,00	
----------------------	----------------------	----------------------	--

All'articolo 5 del ddl n. 67 (stabilità) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento modificativo (5.1)

1. Prima del comma i sono inseriti i seguenti:

<<1 ante. Al fine di garantire un intervento tempestivo e strutturato a sostegno dei privati cittadini e delle imprese colpiti da eventi calamitosi meteorologici e idrogeologici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un apposito fondo di rotazione dedicato all'erogazione di anticipazioni finanziarie restituibili, finalizzate alla copertura delle spese urgenti di ripristino, riparazione o sostituzione dei beni danneggiati, secondo modalità definite da apposito regolamento attuativo approvato dalla Giunta Regionale e sentita la Commissione consiliare Competente.

1 ante bis. Per le finalità di cui al comma 1 ante è destinata la spesa complessiva di euro 30.000.000,00, suddivisi in ragione di euro 10,000.000,00 per il 2026, euro 10.0000.000,00 per il 2027 ed euro 10.000,000,00 per il 2028, a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso Civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (capitolo di nuova istituzione)>>.

Missione 11 SOCCORSO CIVILE

Programma 2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: capitolo di nuova istituzione

2026 + 10.000.000	2027 + 10.000.000	2028 + 10.000.000	
-------------------	-------------------	-------------------	--

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
 PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI
 TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2026 - 10.000.000	2027 -10.000.000	2028 -10.000.000
-------------------	------------------	------------------

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART.49

Illustrazione: La, crescente frequenza e intensità degli eventi meteorologici ed idrogeologici che negli ultimi anni hanno colpito il Friuli Venezia Giulia richiede una risposta strutturata, fondata su strumenti certi, tempestivi e trasparenti. L'esperienza maturata in occasione delle più recenti calamità dimostra come i tempi necessari alla definizione degli stati di emergenza e alla successiva quantificazione dei ristori producano spesso un significativo ritardo nell'erogazione degli aiuti, con ripercussioni rilevanti sul tessuto sociale ed economico dei territori colpiti. Alla luce di tali evidenze, si propone l'Istituzione di un fondo di rotazione di natura emergenziale, concepito come strumento agile e immediatamente attivabile, capace di sostenere nell'immediato cittadini e imprese che subiscono danni gravi e improvvisi. Il fondo offrirà anticipazioni a tasso zero e con procedure semplificate, permettendo interventi rapidi di ripristino o sostituzione dei beni danneggiati. Tali anticipazioni non sostituiscono gli eventuali contributi statali o regionali successivi, ma ne rappresentano una necessaria integrazione temporale, utile per scongiurare l'aggravarsi delle condizioni di disagio economico. Il sostegno finanziario previsto per il triennio 2026-2028, pari complessivamente a 30.000.000,00 euro, consente l'avvio operativo del fondo, cui potranno seguire integrazioni e ampliamenti sulla base dell'effettivo fabbisogno e dell'esperienza applicativa. L'intervento, per la sua natura, si inserisce coerentemente nel quadro delle politiche regionali di protezione civile, assumendo una funzione complementare rispetto agli strumenti tradizionali di ristoro dei danni e contribuendo a rafforzare la resilienza delle comunità locali. Il principio sotteso a questa misura si fonda sull'idea che una Regione moderna ed efficiente debba poter contare su strumenti che non solo intervengano dopo l'emergenza, ma che offrano una prima risposta immediata ai cittadini colpiti, garantendo stabilità, certezza e continuità nell'azione pubblica. L'attivazione di un fondo di rotazione dedicato rappresenta pertanto un passaggio significativo in questa direzione, oltre che una risposta concreta a una problematica avvertita ormai come strutturale da larga parte del territorio regionale, L'emendamento qui proposto, riprendendo l'impostazione tecnica e finanziaria già utilizzata per precedenti misure integrative, introduce così un sostegno innovativo e funzionale rispetto alla crescente variabilità degli scenari climatici, con l'obiettivo di rendere la Regione Friuli Venezia Giulia sempre più pronta ad affrontare con efficacia gli effetti delle calamità naturali.

PUTTO, BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, UGUORI, CASIOLO

Emendamento modificativo (5.2)

1. Prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 ante. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un apposito fondo finalizzato a sostenere gli enti locali nella predisposizione delle certificazioni di vulnerabilità sismica relative ai plessi scolastici statali e paritari presenti sul territorio regionale, al fine di garantire una valutazione omogenea e puntuale del rischio strutturale degli edifici scolastici.

1 ante bis. Per le finalità di cui al comma 1 ante è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026 – 2028.>>.

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2026 +100.000,00	2027 +100.000,00	2028 +100.000,00
------------------	------------------	------------------

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2026: -100.000,00 | 2027: -100.000,00 | 2028: -100.000,00 |

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART.49

Illustrazione: In Regione Friuli Venezia Giulia sono censiti complessivamente 1127 plessi scolastici statali e 218 plessi scolastici paritari, distribuiti in 1430 unità strutturali di edifici. Di queste, ben 786 (oltre la metà) non risultano ancora dotate della certificazione di vulnerabilità sismica, nonostante la normativa nazionale e regionale richieda da anni l'adempimento di tale verifica per garantire adeguati livelli di sicurezza a studenti, docenti e personale scolastico. Si tratta di un ritardo strutturale che interessa la maggioranza del patrimonio edilizio scolastico regionale e che espone comunità scolastiche e amministrazioni locali a un rischio significativo, tanto più rilevante in una regione classificata in vaste porzioni a media o elevata sismicità. Gli enti locali, pur consapevoli della necessità delle verifiche, incontrano spesso difficoltà economiche ed organizzative nell'assunzione dei costi professionali necessari alla realizzazione delle analisi tecniche richieste. L'emendamento propone pertanto l'istituzione di un fondo triennale specifico, pari a 100.000 euro l'anno per il triennio 2026-2028, destinato a sostenere la redazione delle certificazioni di vulnerabilità sismica per tutti i plessi scolastici del territorio regionale. Tale misura consentirebbe alle amministrazioni locali di procedere finalmente a un censimento completo e aggiornato dello stato di sicurezza sismica degli edifici scolastici, ponendo le basi per una programmazione efficace degli interventi di adeguamento strutturale e riducendo il rischio per l'intera popolazione scolastica regionale. Si tratta di un intervento strategico, ritenuto necessario e urgente, coerente con gli obiettivi di prevenzione del rischio sismico e con le linee guida nazionali sulla sicurezza delle scuole, che risponde a un fabbisogno chiaro, documentato e non più procrastinabile.

CALLIGARIS, MORANDINI, BUNA

Subemendamento modificativo all'emendamento 5.3 (5.2.1)

1. Alla lettera E dell'emendamento 5.3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 bis è sostituito dal seguente:

<<6 bis. L'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali) è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Contributi per manutenzione straordinaria delle sedi delle Pro Loco, delle parrocchie, delle Fondazioni e delle associazioni senza scopo di lucro)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle Pro Loco, alle parrocchie, alle fondazioni e alle Associazioni senza fini di lucro con sede legale o locale nel territorio della regione, per l'acquisto, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge regionale 19/2009, e per interventi di efficientamento energetico, eliminazione di barriere architettoniche o di adeguamento alle normative vigenti, anche mediante interventi di ampliamento, di immobili e impianti:

a) pubblici o privati di proprietà dei soggetti di cui al comma 1, destinati a sede legale o locale dei soggetti beneficiari e ubicati nel territorio della regione;

b) pubblici o privati destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali ubicati nel territorio della regione.

2. I soggetti istanti devono essere in possesso, al momento della domanda, dell'autorizzazione del proprietario ad effettuare i lavori indicati nella stessa.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge regionale 19/2009, e per interventi di efficientamento energetico, eliminazione di barriere architettoniche o di adeguamento alle normative vigenti di immobili

e impianti destinati agli eventi di cui all'articolo 2 o a sede legale o locale dei soggetti di cui al comma 1, di proprietà o nella disponibilità dei Comuni medesimi.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono assegnati con procedimento valutativo di cui all'articolo 36, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie. La tipologia di soggetti beneficiari, i criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo di spesa ammissibile per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi sono stabiliti con bando approvato con delibera della Giunta regionale. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto. Sono consentite le modifiche alle caratteristiche dell'opera finanziata, di tipo non sostanziale, che non incidono sulle caratteristiche dell'intervento che hanno determinato l'attribuzione di punteggi. Le varianti non consentono la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 3 non sono tra loro cumulabili. A valere sullo stesso bando, è ammessa una sola domanda di contributo in capo al medesimo istante e per uno stesso immobile. Nel caso di presentazione di più domande, si considera ammissibile l'ultima trasmessa in ordine temporale. La domanda è corredata a pena di inammissibilità da una descrizione degli interventi e delle relative spese, che costituisce elaborato tecnico progettuale di adeguato approfondimento ai fini della concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1 della legge regionale 14/2002.

6. La graduatoria conserva validità massima di tre anni dalla data del decreto con cui è approvata. Lo scorrimento è ammesso nei limiti delle risorse che si rendono disponibili entro i termini di validità della graduatoria.

7. Agli interventi previsti nel presente articolo non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000. Nel caso di immobili o impianti di proprietà privata, si applica il vincolo di destinazione per tre anni dalla data dell'ultima fattura ammessa a rendiconto.

8. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi pubblici, di qualsiasi natura, destinati allo stesso intervento ed è determinato in relazione alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.>>.

b) al comma 6 ter, la parola: <<510.000>> è sostituita dalla seguente: <<710.000>>. (cap. 7407/S)>>.

Nota a commento: Come si rende evidente dal testo coordinato sotto riportato, le modifiche all'emendamento modificativo d'aula sub E) si rendono necessarie per adeguare ulteriormente la disciplina dei contributi manutentivi delle sedi pro loco, parrocchie, associazioni e fondazioni senza fini di lucro (rif. nuovo articolo 3 della legge regionale 7/2019), estendendolo anche all'acquisto di immobili e impianti, e ampliando il beneficio anche qualora detti immobili o impianti siano privati di proprietà dei soggetti beneficiari. Si amplia la destinazione di spesa per ulteriori 200.000 euro, il che rende necessario subemendare conseguentemente anche la lettera del comma contabile.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 5.3 (5.2.1.1)

A) Alla lettera G), al comma 6 quater, la parola <<1.400.000>> è sostituita dalla seguente: <<1.600.000>>.

B) Alla lettera M) al comma 7, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella E sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella E e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====
TABELLA E (RELATIVA ALL'ARTICOLO 5)

=====

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

TITOLO 1 - Spese correnti

7140/S RIMBORSO ALLE AZIENDE TPL DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SPERIMENTALE

L.R. N. 23 DEL 2007 ART. 34 COMMA 4/2, L.R. N. 23 DEL 2007 ART. 34 COMMA 4/3

CASSA 0,00 2026 -200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

CASSA 0,00 2026 -200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 4 - Altre modalità di trasporto

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

62563/S ACQUISIZIONE DA RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI) DI AREE NELLA LOCALITA' DI SERVIZIO DENOMINATA 'CERVIGNANO SMISTAMENTO'

L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 5

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 4 - Altre modalità di trasporto

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 5.3 (5.2.1.1.1)

A) Alla lettera K dell'emendamento 5.3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 quinquies sono inseriti i seguenti:

<<6 quinquies.i. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia arcipretale di sant'Eufemia di Grado un contributo straordinario di 100.000 euro per finanziare parzialmente l'intervento urgente di manutenzione della copertura del campanile della basilica patriarcale.

6 quinquies.2 La domanda di concessione del contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata dalla relazione illustrativa dal quadro economico e dal cronoprogramma a mezzo di posta elettronica certificata al servizio competente in materia di rigenerazione urbana.

6 quinquies.3 Per le modalità di concessione liquidazione rendicontazione si applica alla legge regionale 14/2002, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 quinquies.4.

6 quinquies.4 In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in via anticipata, su domanda, la somma eccedente il 50 per cento del contributo concesso, a fronte di presentazione per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente il 50 per cento, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e di fine lavori e di rendicontazione.>>;

b) dopo il comma 6 sexies è inserito il seguente:

<<6 sexies.1 Per le finalità di cui al comma 6 quinquies.1 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 7. (NI S/62615)>>.

B) Alla lettera M) al comma 7, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella E sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella E e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====

TABELLA E (RELATIVA ALL'ARTICOLO 5)

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

62615/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA ARCIPRETALE DI SANT'EUFEMIA DI GRADO PER L'INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DEL CAMPANILE DELLA BASILICA PATRIARCALE
L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 5

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 - 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 - 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 - 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 - 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 5.3 (5.2.1.2)

Alla lettera M) dell'emendamento 5.3 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 7, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella E sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella E e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====
TABELLA E (RELATIVA ALL'ARTICOLO 5)
=====

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

TITOLO 1 - Spese correnti

3306/S RIMBORSO FORFETARIO AL MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA ED AGLI ALTRI ISTITUTI BANCARI
CON ESSO CONVENZIONATI PER GLI ADEMPIMENTI E LE FUNZIONI AFFIDATE

L.R. N. 1 DEL 2016 ART. 17, L.R. N. 1 DEL 2016 ART. 18

CASSA 0,00 2026 - 2.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 - 2.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

1964/S INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA IN CONTO CAPITALE – FONDI REGIONALI

L.R. N. 1 DEL 2016 ART. 16

CASSA 0,00 2026 2.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 2.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 5.3 (5.2.1.3)

Alla lettera M) dell'emendamento 5.3 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 7, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella E sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella E e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====
TABELLA E (RELATIVA ALL'ARTICOLO 5)
=====

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69234/S CONTRIBUTO ALLE SEZIONI REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (ANA) DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI DEI GRUPPI DI COMPETENZA
L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 191

CASSA 0,00 2026 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

69962/S CONTRIBUTO ALLE SEZIONI REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (ANA) DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ED IL SOSTEGNO DELLE SPESE LEGATE ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE SEDI DEI GRUPPI DI COMPETENZA
L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 191

CASSA 0,00 2026 - 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 5.3 (5.2.1.4)

Alla lettera M) dell'emendamento 5.3 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 7, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella E sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella E e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====
TABELLA E (RELATIVA ALL'ARTICOLO 5)
=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

61840/S SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI COLLEGATI AL CINQUANTENNALE DEL SISMA DEL 1976

L.R. N. 16 DEL 2023 ART. 5 COMMA 56/8

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 -500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 -500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 -500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (5.3)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Ai fini di tutelare l'incolumità pubblica e garantire il recupero di un patrimonio immobiliare dal notevole valore immateriale per la collettività territoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle parrocchie per interventi urgenti di manutenzione straordinaria su edifici di culto vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e colpiti da ordinanze sindacali contingibili e urgenti, adottate ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 267/2000.

6 ter. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a mezzo di posta elettronica certificata, corredata dalla relazione illustrativa, dal quadro economico e dal cronoprogramma dei lavori. È ammessa la presentazione di una sola domanda per parrocchia.

6 quater. I contributi sono concessi con la procedura di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione. È ammessa a rendiconto la spesa sostenuta per la fideiussione bancaria o assicurativa all'interno della spesa ammissibile. Il contributo è determinato in misura pari al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un massimo di centomila euro.

6 quinquies. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (NI S/62524)>>.

B) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia San Michele Arcangelo e Zenone Vescovo di Chiopris Viscone un contributo straordinario di 300.000 euro per l'intervento di ristrutturazione di un edificio storico pericolante in cui realizzare un centro di aggregazione giovanile.

6 ter. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dalla relazione illustrativa, dal quadro economico e dal cronoprogramma, a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana.

6 quater. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 quinquies.

6 quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in via anticipata, su domanda, la somma eccedente il cinquanta per cento del contributo concesso, a fronte di presentazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente il cinquanta per cento, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.

6 sexies. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) – Programma n. 2 (Giovani) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (NI S/62525)>>.

C) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo integrativo di 300.000 euro per la realizzazione di opere di completamento del parcheggio multipiano in via Manzoni, già finanziato con decreti n. 5115/TERINF del 29 novembre 2021 e n. 25681/GRFVG del 25 novembre 2022. A tal fine è confermata l'assegnazione a favore del Comune, già assegnatario di tale somma come da decreto n. ALP4/1386/E/53/122 dell'8 agosto 2007, a valere sui fondi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), per le medesime necessità e finalità previste all' articolo 6, comma 25, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) e dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali).

6 ter. Le risorse di cui al comma 6 bis sono concesse con le modalità previste dall'articolo 6, commi 26 e 27 secondo periodo, della legge regionale 26/2020 , su domanda dell'ente locale da presentare al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis, è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3, di cui all'articolo 1. (NI S/62560)>>.

D) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Il comma 191 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026) è sostituito dal seguente:

<<191. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia per la nuova costruzione, la manutenzione straordinaria, la sostituzione di serramenti, anche comprensivi di infissi, e il sostenimento delle spese legate all'adeguamento normativo delle sedi dei gruppi di competenza. Il contributo è ammesso per interventi di nuova costruzione esclusivamente nei casi in cui la sede originaria del gruppo di competenza sia inclusa in zona classificata a pericolosità idraulica o rischio dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA). Le sedi devono essere in locali di proprietà delle sezioni regionali o dei gruppi di competenza oppure in affidamento da parte delle amministrazioni comunali o delle parrocchie con convenzione.>>.

6 ter. Per le finalità di cui al comma 191 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2024, come sostituito dal comma 6 bis, è destinata l'ulteriore spesa di 400.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (S/69962)>>.

E) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. L'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali) è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Contributi per manutenzione straordinaria delle sedi delle Pro Loco, delle parrocchie, delle Fondazioni e delle associazioni senza scopo di lucro)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle Pro Loco, alle parrocchie, alle fondazioni e alle Associazioni senza fini di lucro con sede legale o locale nel territorio della regione, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 19/2009, e per interventi di efficientamento energetico, eliminazione di barriere architettoniche o di adeguamento alle normative vigenti, anche mediante interventi di ampliamento, di immobili e impianti:

a) pubblici destinati a sede legale o locale dei soggetti beneficiari e ubicati nel territorio della regione;

b) pubblici o privati destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali ubicati nel territorio della regione.

2. I soggetti istanti devono essere in possesso, al momento della domanda, dell'autorizzazione del proprietario ad effettuare i lavori indicati nella stessa.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge regionale 19/2009, e per interventi di efficientamento energetico, eliminazione di barriere architettoniche o di adeguamento alle normative vigenti di immobili e impianti destinati agli eventi di cui all'articolo 2 o a sede legale o locale dei soggetti di cui al comma 1, di proprietà o nella disponibilità dei Comuni medesimi.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono assegnati con procedimento valutativo di cui all'articolo 36, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie. La tipologia di soggetti beneficiari, i criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo di spesa ammissibile per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi sono stabiliti con bando approvato con delibera della Giunta regionale.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 3 non sono tra loro cumulabili. A valere sullo stesso bando, è ammessa una sola domanda di contributo in capo al medesimo istante e per uno stesso immobile. Nel caso di presentazione di più domande, si considera ammissibile l'ultima trasmessa in ordine temporale. La domanda è corredata a pena di inammissibilità da una descrizione degli interventi e delle relative spese, che costituisce elaborato tecnico progettuale di adeguato approfondimento ai fini della concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1 della legge regionale 14/2002.

6. La graduatoria conserva validità massima di due anni dalla data del decreto con cui è approvata. Lo scorrimento è ammesso nei limiti delle risorse che si rendono disponibili entro i termini di validità della graduatoria.

7. Agli interventi previsti nel presente articolo non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000. Nel caso di immobili o impianti di proprietà privata destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali ubicati nel territorio della regione, si applica il vincolo di destinazione per due anni dalla data dell'ultima fattura ammessa a rendiconto.

8. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi pubblici, di qualsiasi natura, destinati allo stesso intervento ed è determinato in relazione alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.>>.

6 ter. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 7/2019, come sostituito dal comma 6 bis, è destinata l'ulteriore spesa di 510.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (S/7407)>>.

F) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Al fine di prevenire e mitigare il rischio sismico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a

concedere contributi ai Comuni già beneficiari di finanziamenti per la redazione di studi di microzonazione sismica di livello 2/3 o 3, finalizzati alla realizzazione di indagini geofisiche e geognostiche aggiuntive in presenza di faglie o fenomeni di liquefazione che interessano il territorio comunale.

6 ter. Ciascuno dei Comuni di cui al comma 6 bis può presentare una sola domanda di contributo, per ciascun livello di microzonazione sismica finanziato, quando sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) l'incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica risulta affidato;
- b) sul Piano di indagini e rilievi, relativo allo studio affidato, è stato reso il parere della Commissione tecnica regionale, di cui all'articolo 5, commi da 19 a 22, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale. Legge finanziaria 2013);
- c) la Commissione tecnica regionale di cui al punto b) ritiene necessarie indagini aggiuntive rispetto al Piano di indagini suddetto.

6 quater. La domanda è presentata a mezzo posta elettronica certificata al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa contenente la descrizione delle indagini da eseguire, del preventivo di spesa, del quadro economico e del cronoprogramma di esecuzione delle indagini.

6 quinquies. Il contributo è determinato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile, fino ad un importo massimo concedibile di 10.000 euro per domanda. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione delle indagini, le modalità e i termini di rendicontazione della spesa, ed è disposta, su istanza di parte, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e in via anticipata in deroga a quanto stabilito dall'articolo 57 della legge regionale 14/2002.

6 sexies. I contributi di cui al comma 6 bis sono concessi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda mediante procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

6 septies. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) – Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (NI S/62586)>>.

G) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire da Rete Ferroviaria Italiana, a titolo oneroso, sedimi e pertinenze della località di servizio denominata "Cervignano Smistamento", non più funzionali all'esercizio ferroviario dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al fine di una loro valorizzazione nell'ambito di iniziative di sviluppo della piattaforma logistica regionale.

6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata alla sottoscrizione di specifici accordi con Rete Ferroviaria Italiana.

6 quater. Per le finalità previste dal comma 6 bis è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (NI S/62563)>>.

H) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, della legge regionale 14/2021, per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare

d'ufficio agli Enti di decentramento regionale le seguenti ulteriori risorse per spese correnti, sulle seguenti annualità:

a) per l'anno 2026:

1) 2.320.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

2) 1.500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine

b) per l'anno 2027:

1) 2.990.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

2) 1.500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;

c) per l'anno 2028:

1) 9.290.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

2) 13.000.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;

3) 1.800.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;

4) 1.980.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (cap. 12073 art.1/S)

6 quater. Per le medesime finalità richiamate al comma 6 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio agli Enti di decentramento regionale, le seguenti ulteriori risorse per spese in conto capitale:

a) per l'anno 2026:

1) 6.000.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

2) 6.500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;

3) 158.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

b) per l'anno 2027:

1) 10.100.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

2) 18.000.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;

3) 1.392.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

c) per l'anno 2028:

1) 14.500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

2) 22.600.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;

3) 3.000.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;

6 quinquies. Per le finalità di cui al comma 6 quater si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (cap. 15421/S)>>.

l) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. In previsione del cinquantennale del terremoto del 1976, il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi ed espropriativi dei lavori di realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dal sisma, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è differito in via straordinaria al 31 dicembre 2027.

6 ter. Limitatamente alle fattispecie di cui al comma 6 bis, la validità dei piani particolareggiati approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche) è mantenuta valida in via straordinaria fino al 31 dicembre 2027.

6 quater. Al fine di garantire l'accelerazione dei tempi procedurali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione contributi per il completamento delle procedure di cui al

comma 6 bis.

6 quinquies. Con bando approvato con delibera della Giunta regionale sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità di concessione ed erogazione, i termini e ogni altra condizione per l'accesso ai contributi di cui al comma 6 quater. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata al Servizio competente in materia di edilizia tecnica sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000.

6 sexies. Per le finalità di cui al comma 6 bis, è destinata la spesa di 1.400.000 euro a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3, di cui all'articolo 1. (NI S/62561)>>.

J) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 115.000 euro alla parrocchia di San Giacomo apostolo e San Nicola vescovo in Brugnera per l'intervento urgente di manutenzione della copertura del tetto della Chiesa parrocchiale.

6 ter. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dalla relazione illustrativa, dal quadro economico e dal cronoprogramma, a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana.

6 quater. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 quinquies.

6 quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in via anticipata, su domanda, la somma eccedente il cinquanta per cento del contributo concesso, a fronte di presentazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente il cinquanta per cento, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.

6 sexies. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 115.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (NI S/62564)>>.

K) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 321.000 euro alla parrocchia di San Floriano in Tolmezzo per l'intervento urgente di demolizione e ricostruzione della cuspide e del tamburo, con contestuale consolidamento delle pareti interne della cella campanaria, nonché di manutenzione delle facciate del campanile e della chiesa di San Paolo di Illegio.

6 ter. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dalla relazione illustrativa, dal quadro economico e dal cronoprogramma, a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana.

6 quater. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 quinquies.

6 quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 1, secondo periodo, della legge

regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in via anticipata, su domanda, la somma eccedente il cinquanta per cento del contributo concesso, a fronte di presentazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente il cinquanta per cento, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.

6 sexies. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 321.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (NI S/62565)>>.

L) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo di 200.000 euro alla parrocchia dei Santi Nicolò Vescovo e Giorgio Martire di Colloredo di Prato per il completamento di un intervento di recupero di un edificio rustico da destinare a biblioteca e archivio storico, parzialmente finanziato ai sensi dell'articolo 5, commi da 161 a 166 della legge regionale 7/2024.

6 ter. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dalla relazione illustrativa, dal quadro economico e dal cronoprogramma, a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana.

6 quater. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 quinquies.

6 quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in via anticipata, su domanda, la somma eccedente il cinquanta per cento del contributo concesso, a fronte di presentazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente il cinquanta per cento, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.

6 sexies. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (NI S/62566)>>.

M) Al comma 7 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella E sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella E e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====
TABELLA E (RELATIVA ALL'ARTICOLO 5)
=====

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
TITOLO 1 - Spese correnti

7875/S CONTRIBUTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEI COSTI PER MODESTE MANUTENZIONI ORDINARIE O PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO FINALIZZATI A MIGLIORARE LA STRUTTURA E/O L'IMPIANTISTICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 5 COMMA 56

CASSA 0,00 2026 -10.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -10.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

CASSA 0,00 2026 -10.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

CASSA 0,00 2026 -10.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

62524/S CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI CULTO VINCOLATI E INTERESSATI DA ORDINANZE SINDACALI CONTINGIBILI ED URGENTI

L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 5

CASSA 0,00 2026 250.000,00 2027 0,00 2028 0,00

62564/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO E SAN NICOLA VESCOVO IN BRUGNERA PER L'INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DEL TETTO DELLA CHIESA PARROCCHIALE

L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 5

CASSA 0,00 2026 115.000,00 2027 0,00 2028 0,00

62565/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN FLORIANO IN TOLMEZZO PER L'INTERVENTO URGENTE DI DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN PAOLO DI ILLEGIO

L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 5

CASSA 0,00 2026 321.000,00 2027 0,00 2028 0,00

62566/S CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALLA PARROCCHIA DEI SANTI NICOLO' VESCOVO E GIORGIO MARTIRE DI COLLOREDO DI PRATO PER IL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RECUPERO DI UN EDIFICIO RUSTICO DA DESTINARE A BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 5

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 886.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali

CASSA 0,00 2026 886.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

CASSA 0,00 2026 886.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 2 - Giovani

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

62525/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO E ZENO VESCOVO DI CHIOPRIS VISCONE PER L'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO STORICO IN CUI REALIZZARE UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 5

CASSA 0,00 2026 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 – Giovani

CASSA 0,00 2026 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

CASSA 0,00 2026 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

7407/S CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLE PRO LOCO E DELLE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO CHE ABBIANO SEDE IN COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA O DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI IMMOBILI PUBBLICI DESTINATI A SEDE E DI IMMOBILI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI SAGRE, FESTE LOCALI E FIERE TRADIZIONALI

L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 119, L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 118, L.R. N. 7 DEL 2019 ART. 3 COMMA 1, L.R. N. 7 DEL 2019 ART. 3 COMMA 2, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 5 COMMA 65 LETT. C PUNTO 0

CASSA 0,00 2026 510.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 510.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

CASSA 0,00 2026 510.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 07 – Turismo

CASSA 0,00 2026 510.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 1 - Spese correnti

62586/S CONTRIBUTO AI COMUNI, GIA' BENEFICIARI DI FINANZIAMENTI PER LA REDAZIONE DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA, PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOFISICHE O GEOGNOSTICHE AGGIUNTIVE IN PRESENZA DI FAGLIE O FENOMENI DI LIQUEFAZIONE CHE INTERESSANO IL TERRITORIO COMUNALE
L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 5

CASSA 0,00 2026 50.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 50.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

3388/S FINANZIAMENTO AI COMUNI PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E CASSA 0,00 2026 1.000.000,00 2027 0,00 2028 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SUPERAMENTO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
L.R. N. 10 DEL 2018 ART. 8 COMMA 4/2, L.R. N. 10 DEL 2018 ART. 8 COMMA 4, L.R. N. 20 DEL 2018 ART. 5 COMMA 16

CASSA 0,00 2026 1.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

69962/S CONTRIBUTO ALLE SEZIONI REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (ANA) DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ED IL SOSTEGNO DELLE SPESE LEGATE ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE SEDI DEI GRUPPI DI COMPETENZA
L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 191

CASSA 0,00 2026 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 1.400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

CASSA 0,00 2026 1.450.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

TITOLO 1 - Spese correnti

62567/S ONERI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE, ANCHE CON MODALITA' INFORMATICHE, DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI-SPESE PER IL RICORSO AL LAVORO INTERINALE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLE ORDINANZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE
L.R. N. 14 DEL 2012 ART. 12 COMMA 35, L.R. N. 13 DEL 2021 ART. 5 COMMA 37, L. N. 77 DEL 2009, L.R. N. 13 DEL 2014 ART. 33 COMMA 4

CASSA 0,00 2026 50.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 50.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

10239/S INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA IN CONTO CAPITALE – FONDI REGIONALI
L.R. N. 1 DEL 2016 ART. 18

CASSA 0,00 2026 250.000,00 2027 300.000,00 2028 300.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 250.000,00 2027 300.000,00 2028 300.000,00

PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

CASSA 0,00 2026 250.000,00 2027 300.000,00 2028 300.000,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

CASSA 0,00 2026 1.750.000,00 2027 300.000,00 2028 300.000,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

TITOLO 1 - Spese correnti

3428/S TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA -
COFINANZIAMENTO REGIONALE

L.R. N. 13 DEL 2021 ART. 5 COMMA 37, L.R. N. 14 DEL 2012 ART. 12 COMMA 35, L.R. N. 13 DEL 2014 ART. 33 COMMA 1

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69418/S CONVENZIONE CON RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI). S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI

L.R. N. 13 DEL 2024 ART. 5 COMMA 34, L.R. N. 13 DEL 2024 ART. 5 COMMA 36/2

CASSA 0,00 2026 - 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 - 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

CASSA 0,00 2026 - 400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 09¹ - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

CASSA 0,00 2026 - 300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

40627/S PORTO DI MONFALCONE - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL RACCORDO FERROVIARIO A SERVIZIO DEL PORTO IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA A COSEVEG

L.R. N. 28 DEL 2018 ART. 5 COMMA 2, L.R. N. 12 DEL 2012 ART. 2 COMMA 3, L.R. N. 14 DEL 2002 ART. 51, L.R. N. 12 DEL 2012 ART. 9 COMMA 1 LETT. B

CASSA 0,00 2026 - 1.600.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 - 1.600.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua

CASSA 0,00 2026 - 1.600.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 4 - Altre modalità di trasporto

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

62563/S ACQUISIZIONE DA RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI) DI AREE NELLA LOCALITA' DI SERVIZIO DENOMINATA 'CERVIGNANO SMISTAMENTO'

L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 5

CASSA 0,00 2026 1.400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 1.400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 4 - Altre modalità di trasporto

CASSA 0,00 2026 1.400.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

3910/S SPESE PER LA PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO DI OPERE DI VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE - FONDI REGIONALI

L.R. N. 25 DEL 2016, ART. 6, L.R. N. 1 DEL 2005 ART. 4 COMMA 144, L.R. N. 1 DEL 2005 ART. 4 COMMA 145, L.R. N. 1 DEL 2005 ART. 4 COMMA 146, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 4 COMMA 90, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 4 COMMA 93, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 3 COMMA 100, L.R. N. 24 DEL 2009 ART. 5 COMMA 5, L.R. N. 25 DEL 2015 ART. 31 COMMA 1

CASSA 0,00 2026 1.800.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 1.800.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

CASSA 0,00 2026 1.800.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

CASSA 0,00 2026 2.140.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

TITOLO 1 - Spese correnti

62470/S CONTRIBUTO AL CENTRO DI SERVIZI E DOCUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE - INFORMEST PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ IN FAVORE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AL FINE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE VERSO I PAESI DELL'EST EUROPA E PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELL'UNIONE EUROPEA

L.R. N. 3 DEL 2002 ART. 9 COMMA 10, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 2 COMMA 131, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 2 COMMA 130

CASSA 0,00 2026 10.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 10.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

CASSA 0,00 2026 10.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

CASSA 0,00 2026 10.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

970841/S INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 -450.000,00 2027 -300.000,00 2028 -300.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -450.000,00 2027 -300.000,00 2028 -300.000,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 -450.000,00 2027 -300.000,00 2028 -300.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 -450.000,00 2027 -300.000,00 2028 -300.000,00

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, PISANI, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (5.4) INAMMISSIBILE

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. All'articolo 34, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), dopo la lettera c bis), è inserita la seguente:

<<c ter) gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia e iscritti alle scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie oppure agli istituti di formazione professionale, il cui nucleo familiare è in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale a 25.000 euro.>>

6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis è autorizzata la spesa di 15.000.000,00 euro in ragione di 5.000.000 per ognuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7 (S/capitolo di nuova istituzione)>>

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
------------------------------------	--	--

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 5.000.000,00 | 2027: - 5.000.000,00 | 2028: - 5.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 5.000.000,00 euro per l'anno 2026

- 5.000.000,00 euro per l'anno 2027

- 5.000.000,00 euro per l'anno 2028

CAPOZZI

Emendamento modificativo (5.5)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Al comma 4 bis dell'articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole <<ulteriori agevolazioni>> sono aggiunte le seguenti <<, fino a totale copertura del costo dell'abbonamento,>>.

6 ter. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 3, lettera d bis, come modificato dal comma 6 bis, è autorizzata la spesa complessiva di 5.200.000 di euro, per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e Diritto alla mobilità) e sul Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 7. (S/ _____).

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 -5.200.000,00 | 2027 |2028 |

LIGUORI, BULLIAN, PUTTO

Subemendamento all'emendamento 5.6 (5.5.1)

Dopo il comma 6 ter è aggiunta la copertura:

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 150.000,00 |2027 - 150.000,00 |2028 - 150.000,00 |

LIGUORI, BULLIAN, PUTTO

Emendamento modificativo (5.6)

2. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

<<6 bis. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 34 (Libera circolazione e agevolazioni di viaggio) della Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è aggiunto il seguente:

<<4 bis 1. L'Amministrazione regionale al fine di favorire la mobilità sostenibile, è autorizzata a introdurre, in via sperimentale, un'ulteriore agevolazione fino al 100 per cento sull'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per tratte interne al territorio regionale, agli studenti universitari che abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi e una media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami non inferiore a 28/30 (ventotto/trentesimi)>>.

6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis, è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dai 2026 ai 2028, a valere sulla Missione n. 10 (diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (NI S/ _____)>>.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (5.7)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Al comma 4 bis dell'articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole <<ulteriori agevolazioni>> sono aggiunte le seguenti <<, fino a totale copertura del costo dell'abbonamento,>>.

6 ter. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 3, lettera d bis, come modificato dal comma 6 bis, è autorizzata la spesa complessiva di 5.200.000 di euro, per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e Diritto alla mobilità) e sul Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) Titolo 1 (Spese

correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 7. (S/ _____)>>.

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 -5.200.000,00 | 2027 |2028 |

CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, CONFICONI, MARTINES, COSOLINI, POZZO

Emendamento modificativo (5.8)

All'articolo 5, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) è inserito il seguente:

<<Art. 20 bis

(Fondo regionale per i proprietari di immobili in locazione)

1. Al fine di favorire la messa a disposizione del patrimonio immobiliare privato per fini residenziali offrendo le opportune garanzie ai proprietari degli immobili, è istituito il Fondo regionale di garanzia per i proprietari di immobili dati in locazione.

2. Con regolamento regionale da approvarsi previo parere della commissione consiliare competente sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 1.>>.

6 ter. Per le finalità di cui comma 6 bis è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro in ragione di 500.000 per ognuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 7. (S/Nuova istituzione)>>.

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art.

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2026: - 500.000,00 | 2027: - 500.000,00 | 2028: - 500.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 500.000,00 euro per il 2026

- 500.000,00 euro per il 2027

- 500.000,00 euro per il 2028

FASIOLO, CELOTTI, MENTIL, MARTINES,

Emendamento modificativo (5.9)

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

<<21 bis

(Riserva di alloggi a favore di giovani, coppie e famiglie monoparentali)

1. Per le iniziative di cui agli articoli 16 e 17 sono stabilite le seguenti riserve di alloggi da assegnare annualmente:

a) fino all'8 per cento, a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, con ISEE inferiore a 30.000 euro;

b) fino all'8 per cento, a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio; nell'ambito di detta riserva, è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero, con ISEE inferiore a 30.000 euro;

c) fino all'8 per cento, a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico, con ISEE inferiore a 30.000 euro.>>>.

Note: Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (5.10)

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. La Regione, al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), è autorizzata a concedere contributi ai Comuni e agli Istituti scolastici per la realizzazione di progetti diretti a favorire iniziative di mobilità sostenibile, ivi compresi gli incentivi per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro in bicicletta.

6 ter. I criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile e le premialità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 6 bis sono stabiliti con regolamento da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 600.000 euro in ragione di 200.000,0 per gli anni 2026, 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 04 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese in conto corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7 (S/capitolo di nuova istituzione)."

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	03	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2026: - 200.000,00 | 2027: -200.000,00 | 2028: -200.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 200.000,00 euro per l'anno 2026
- 200.000,00 euro per l'anno 2027
- 200.000,00 euro per l'anno 2028

POZZO, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, PISANI, RUSSO, MARTINES, MORETTI, COSOLINI

Emendamento modificativo (5.11)

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. Alla legge regionale 14 maggio 2020, n. 7 (Contributi per la manutenzione delle reti stradali comunali), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole <<straordinaria>> sono soppresse;
 b) al comma 1 dell'articolo 2 le parole <<straordinaria>> sono soppresse;
 c) al comma 2 dell'articolo 2 le parole <<straordinaria>> sono soppresse;
 d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3
 (Finanziamenti)

1. La Regione finanzia gli interventi di cui all'articolo 2, con particolare attenzione ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e ai Comuni montani.
2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune per il 20 per cento in rapporto alla popolazione residente alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui viene erogato il contributo e per l'80 per cento in rapporto ai chilometri di strade comunali rilevati nel patrimonio comunale, nel limite delle risorse assegnate ogni anno dalla legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie e nell'importo minimo di 60.000 euro all'anno. Il contributo non può superare il massimo di 300.000 euro annui. Entro il 15 febbraio di ogni anno, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e viabilità, comunica ai comuni il riparto delle risorse.
- 2 bis. Il 15 per cento delle risorse disponibili sono riservate quale maggiorazione per i Comuni montani.
3. Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche di cui all'articolo 2, a condizione che esse siano avviate entro il 15 luglio di ogni anno. L'erogazione avviene per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Comune sulla base dell'attestazione del Comune stesso dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al periodo precedente. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo del contributo, è corrisposto in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
4. I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 3 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo. Le relative risorse rientrano nella disponibilità della Regione Friuli Venezia Giulia.>>.
- 6 ter. I commi da 94 a 105 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025, sono abrogati.
- 6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 60.000.000,00 euro, in ragione di 20.000.000,00 euro per ognuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (Capitolo S/3021).>>
- Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese in conto capitale

| 2026: - 20.000.000,00 | 2027: - 20.000.000,00 | 2028: - 20.000.000,00 |

CAPITOLO 970120 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49, L.R. ASS. N.1 DEL 2023

- 20.000.000,00 euro per l'anno 2026
- 20.000.000,00 euro per l'anno 2027
- 20.000.000,00 euro per l'anno 2028

CELOTTI, CARLI, MENTIL, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (5.12) RICOLLOCATO 4.2.3 DEL DDL 66

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. All'articolo 5, comma 17, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), le parole <<, da almeno cinque anni,>> sono soppresse.

Nota: Il presente emendamento non presenta oneri.

CALLIGARIS, MIANI, BUNA

Subemendamento modificativo al subemendamento 5.13 (5.12.1)

1. All'emendamento 5.13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, dell'art. 6 bis, come introdotto dall'emendamento S. 5.13 dopo le parole <<e della spesa prevista>> è inserito il seguente periodo: <<Sono ammissibili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda e, comunque, successive alla data del 1° gennaio 2026.>>;

b) Al comma 6 quinquies la cifra <<200,000,00>> è sostituita dalla seguente <<195.000,00>>.

Nota tecnica: Il presente sub emendamento specifica gli interventi ammissibili a contributo; corregge inoltre un errore materiale, riportando lo stanziamento a quello previsto dalla Rtf già presentata. Nota finanziaria: Il presente sub emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS, MIANI, BUNA

Sub emendamento modificativo al sub emendamento s. 5.13 (5.12.2.1)

1. All'emendamento S. 5.13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1, dell'art. 6 bis bis, come introdotto dall'emendamento S. 5.13 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia per la nuova costruzione, la manutenzione straordinaria, l'ampliamento, la sostituzione di serramenti, anche comprensivi di infissi, e il sostenimento delle spese legate all'adeguamento normativo nelle sedi delle Sezioni e dei gruppi di competenza. Il contributo è ammesso per interventi di nuova costruzione esclusivamente nei casi in cui la sede originaria del gruppo di competenza sia inclusa in zona classificata a pericolosità idraulica o rischio dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA). Le sedi devono essere in locali di proprietà delle sezioni regionali o dei gruppi di competenza oppure in affidamento o locazione da parte delle amministrazioni comunali, delle parrocchie o enti ecclesiastici, o in convenzione, da parte di enti del terzo settore o di altri enti pubblici.>>;

b) al comma 2, dell'art. 6 bis bis, come introdotto dall'emendamento S. 5.13, la parola «edilizia» è sostituita dalla seguente: <<rigenerazione urbana>>;

c) al comma 4, dell'art. 6 bis bis, come introdotto dall'emendamento S. 5.13, la parola «mobili» è sostituita dalla seguente: «immobili>>;

d) al comma 6 ter dell'emendamento S. 5.13, dopo le parole «sono abrogati» sono aggiunte le seguenti: <<,fermi restando gli obblighi di rendicontazione dei contributi concessi e non ancora rendicontati>>.

Nota tecnica: Il presente sub emendamento apporta modifiche tecniche e correzioni materiali. Nota finanziaria: Il presente sub emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS, BUNA, BUDAI

Subemendamento modificativo al sub emendamento 5.13 (5.12.2) RINUMERATO 5.34.1

1. All'emendamento S. 5.35 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 6 bis a 6 quinquies sono sostituiti dai seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale sostiene azioni atte a prevenire il rischio idrogeologico del territorio

e assicurare la messa in sicurezza e la conservazione del patrimonio immobiliare privato che sia stato oggetto di un'ordinanza sindacale di messa in sicurezza, anche a seguito di eventi calamitosi.

6 ter. la Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposito bando che definisca i criteri di priorità per concedere ai proprietari dei fondi oggetto di ordinanza contributi a sostegno delle spese per la progettazione e per l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza.

6 quater. L'importo massimo deve prevedere una ripartizione della richiesta di contributo nel limite massimo di 10.000,00 euro per la progettazione e nel limite massimo di 60.000,00 euro per le spese di esecuzione dei lavori.>>;

b) Al comma 6 sexies, la cifra <<75.000,00>> è sostituita dalla seguente: <<110.000,00>>;

c) Al comma 6 septies, la cifra <<375.000,00>> è sostituita dalla seguente: <<640.000,00>>.

Nota tecnica: Con il sub emendamento si semplifica la previsione normativa precedente, costituendo un apposito fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico in favore degli immobili dei privati oggetto di ordinanza sindacale, aumentando contestualmente lo stanziamento di ulteriori 300.000,00 euro rispetto ai 450.000,00 euro originari.

MIANI, MAURMAIR, CALLIGARIS, BUNA, SPAGNOLO, MORANDINI, COSTANZA

Emendamento modificativo (5.13)

1. All'articolo 5, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Alla legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), dopo l'articolo 6 bis è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis bis

(Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi dei Gruppi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia per manutenzione straordinaria, l'ampliamento, la sostituzione di serramenti, anche comprensivi di infissi, e il sostenimento delle spese legate all'adeguamento normativo nelle sedi delle Sezioni e dei gruppi di competenza, nonché per l'ampliamento delle medesime sedi realizzando locali accessori. Le sedi devono essere in locali di proprietà delle sezioni regionali o dei gruppi di competenza oppure in affidamento o locazione da parte delle amministrazioni comunali, delle parrocchie o enti ecclesiastici, in convenzione, da enti del terzo settore o di altri enti pubblici con convenzione.

2. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di edilizia sul modello predisposto, a partire dall'1 settembre all'1 ottobre, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e della spesa prevista. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo. Quest'ultimo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. I contributi sono concessi per un importo pari allo stanziamento totale a disposizione suddiviso tra i beneficiari in modo proporzionale al contributo richiesto entro i termini.

3. Sono consentite modifiche non sostanziali degli interventi anche qualora comportino una diversa qualificazione degli stessi, purché ammissibili ai sensi comma 1, o che comportino una modifica nel numero in diminuzione degli interventi realizzati. In fase di rendicontazione il contributo può essere rideterminato, solo in diminuzione, nel caso di modifica degli interventi.

4. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili, conservando la disponibilità dell'immobile oggetto di intervento per la durata di un anno dalla data della domanda.

5. Al fine di garantire il rispetto del vincolo riguardo ai beni oggetto di incentivi, tali beni per un anno dalla data della domanda di contributo devono conservare la destinazione per la quale il finanziamento è

stato erogato.>>.

6 ter. I commi da 191 a 195 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) sono abrogati.

6 quater. I commi 159 e 160 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) sono abrogati.

6 quinquies. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 200.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (S/69234).>>.>>.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:

S/69234 CONTRIBUTO ALLE SEZIONI REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (ANA) DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI DEI GRUPPI DI COMPETENZA L.R. N.7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 191

2026: + 195.000,00 euro 2027: --- 2028: ---

CASSA 2026 + 200.000,00 euro

CAPITOLO DI COPERTURA:

S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 - 195.000,00 euro 2027 --- 2028: ---

CASSA 2026 - 200.000,00 euro

Nota tecnica: Con il presente emendamento si introduce, per competenza ed organicità, all'interno della legge regionale 6/2022 la disposizione straordinaria di cui ai commi da 191 a 195 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2024, che in tal modo diviene strutturale. Contestualmente vengono quindi abrogati i commi citati.

MAZZOLINI, BALLOCH, POLESELLO, DI BERT, BERNARDIS, BOLZONELLO, GRILLI, MORANDINI, LIRUTTI

Emendamento modificativo (5.14)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 181, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), non soddisfatte per insufficiente disponibilità finanziaria nell'anno 2024, conservano validità fino al 30 giugno 2026 e sono finanziate con le risorse stanziare per l'anno 2026.

6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2026, a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. Cap. (NI/S)>>.

CAPITOLO DI COPERTURA

=====
TABELLA K
=====

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2026 – 45.000 euro | 2027 --- | 2028 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

Nota: l'emendamento serve a finanziare le domande già presentate da parrocchie o enti del terzo settore nell'anno 2024 per l'estinzione del debito residuo derivante da contratti di mutuo o altre forme di finanziamento finalizzate alla realizzazione di strutture di ricovero, rifugi o colonie alpine siti in Comuni di area montana, ai sensi dell'articolo 5, comma 181 e ss. della legge regionale 7/2024, mediante lo stanziamento di ulteriori risorse.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale, come da RTF allegata.

MAURMAIR, GIACOMELLI

Emendamento modificativo (5.15)

1. All'articolo 5, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. Il comma 186 dell'articolo 5, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), come sostituito dal comma 25, lettera a) dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025) è sostituito dal seguente:

<<186 .L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a cittadini, aziende, istituzioni sociali private e ogni altro soggetto privato avente residenza, sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia per i costi sostenuti a seguito dell'obbligo imposto dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia di effettuare scavi archeologici propedeutici o conseguenti a cantieri e ogni altro intervento sul territorio regionale soggetto alle predette prescrizioni.>>

6 ter. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 186, della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 6 bis, è destinata la spesa di 50.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7>>.>>.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE:

CAPITOLO S/NI

2026: + 50.000,00 2027: --- 2028: ---

CAPITOLO DI COPERTURA:

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026: - 50.000,00 2027: --- 2028: ---

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Emendamento modificativo (5.16) RICOLLOCATO 4.2.2 DEL DDL 66

Dopo il comma 6 dell'art. 5 sono inseriti i seguenti commi:

<<6 bis. All'art. 5 della l.r. 30 dicembre 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 38 le parole <<dell'articolo 2, comma 2, lettera a)>> sono soppresse;

b) dopo il comma 38 della l.r. 30 dicembre 2024, n. 13 è aggiunto il seguente comma:

<< 38 bis. Tra le manutenzioni di cui al comma 38, rientrano anche gli interventi preventivi sulla viabilità invernale, quali lo spargimento di sale e di materiale antisdrucchio e gli interventi curativi, quali lo sgombero neve e l'eliminazione degli strati di ghiaccio>>.

c) al comma 39 le parole <<Servizio infrastrutture e opere strategiche>>sono sostituite dalle seguenti:

<<Servizio infrastrutture stradali e portuali>>.>>.

Note: Lettera A): la modifica si rende necessaria poiché la legge regionale 17 ottobre 2025, n. 13, "Misure finanziarie multisettoriali 2025", è intervenuta modificando la legge regionale 14 maggio 2020, n. 7, "Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali". Lettera B): si specificano, onde evitare problemi interpretativi, le ulteriori tipologie di manutenzione ordinaria. Lettera C): si aggiorna la denominazione del Servizio. Il presente emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, MARTINES, COSOLINI, MORETTI,

Emendamento modificativo (5.17)

Dopo il comma 6 sono inseriti il seguente:

<<6 bis. All'articolo 5, comma 65, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025) le parole <<, con un riparto a valere sulla annualità 2025>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 marzo di ogni anno>>.

6 ter. Per le finalità di cui al comma 63, articolo 5, della legge regionale 13/2024 è destinata la spesa di 19.813.286,26 euro in ragione di 9.906.643,13 per ognuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (Capitolo S/69446).>>

COPERTURA:

=====

TABELLA K relativa all'Art. 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2026: --- | 2027: - 9.906.643,13 | 2028: - 9.906.643,13 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 9.906.643,13 euro per il 2027

- 9.906.643,13 euro per il 2028

BULLIAN, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI, MASSOLINO

Emendamento modificativo (5.18)

1. Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. All'articolo 5, comma 161, della legge regionale 6 agosto 2025, n.12 la parola: <<2025>> è sostituita dalla seguente: <<2026>>.

6 ter. Per le finalità di cui al comma 161, articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2025, n.12 come modificata dal comma 6 bis è destinata la spesa di euro 4.359.919,52 per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (NI)>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2026 - 4.359.919,52 | 2027 -- | 2028 -- |

Nota esplicativa: Con l'emendamento si intende finanziare per l'anno 2026 la linea contributiva volta a sostenere i Comuni

nell'acquisto di macchinari, strumenti e attrezzature per manutenzione ordinaria da eseguirsi in amministrazione diretta, già prevista ai sensi della L.R. 7/2024, art. 5, commi 196-200. Originariamente la misura aveva riscosso notevole riscontro con 178 istanze ammissibili per un totale di oltre 7,3 milioni di euro, ma con le risorse iniziali era stato possibile finanziare unicamente le prime 55 istanze, a cui hanno fatto seguito limitati scorrimenti successivi. In una lettera del 4 agosto 2025 indirizzata ai Comuni interessati, l'Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio comunicava "che provvederò a mettere ulteriori risorse nelle prossime manovre finanziarie così da poter andare a soddisfare tutte le richieste presentate dai Comuni" e rafforzava il concetto concludendo che "Si rappresenta, pertanto, la volontà di questo Assessorato di dare soddisfacimento a tutte le domande in graduatoria". Ad oggi, rimangono un centinaio di Comuni ancora non finanziati. Per questi motivi, l'emendamento, mantenendo attiva la graduatoria già esistente, finanzia la linea contributiva anche per l'anno 2026 e stanziava complessivamente 4.359.919,52 euro, sufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili rimaste. In questo modo, i Comuni potranno completare l'acquisto dei macchinari e attrezzature utili anche per reinternalizzare attività di manutenzione ordinaria, valorizzando le risorse locali e sostenendo l'efficienza della Pubblica Amministrazione nei piccoli enti territoriali.

HONSELL

Emendamento modificativo (5.19)

Art. 5 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. La Regione promuove interventi finalizzati all'installazione, sostituzione, adeguamento o messa a norma degli ascensori e degli altri dispositivi di sollevamento ubicati negli edifici condominiali a destinazione residenziale, al fine di migliorare l'accessibilità e favorire la permanenza al domicilio delle persone con ridotta mobilità, in coerenza con la normativa vigente in materia edilizia e di abbattimento delle barriere architettoniche.

6 ter. I contributi di cui al comma 6 bis sono concessi direttamente ai condomìni, rappresentati dall'amministratore pro tempore o, in sua assenza, dal soggetto delegato dall'assemblea condominiale, per gli interventi sugli impianti comuni e sulle parti comuni dell'edificio.

6 quater. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

- a) progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo;*
- b) opere edili e impiantistiche strettamente connesse all'installazione o alla sostituzione del dispositivo di sollevamento;*
- c) adeguamento dei vani tecnici e delle strutture necessarie alla messa in esercizio dell'impianto;*
- d) forniture, installazione, aggiornamento tecnologico e messa a norma degli ascensori e altri dispositivi di sollevamento;*
- e) oneri per autorizzazioni, verifiche e certificazioni previste dalla normativa vigente.*

6 quinquies. Ai fini dell'istruttoria delle domande, i Comuni competenti, su richiesta della Regione, attestano la conformità edilizia e urbanistica dell'immobile, nonché la congruità delle condizioni dichiarate dai richiedenti in relazione alle priorità previste al comma 6 sexies.

6 sexies. Nell'assegnazione dei contributi è attribuita priorità agli interventi relativi a edifici nei quali risiedono:

- a) persone di età pari o superiore a 65 anni;*
- b) persone con disabilità o ridotta mobilità ai sensi della normativa vigente;*
- c) nuclei familiari per i quali la limitazione dell'accessibilità determina grave pregiudizio alla permanenza al domicilio.*

6 septies. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ammissibilità degli interventi e dei beneficiari, gli importi massimi e le percentuali di contributo cedibili, le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria, le procedure di istruttoria, concessione, liquidazione e rendicontazione e gli obblighi a carico dei beneficiari e i controlli successivi.

6 octies. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa complessiva di 9.000.000 euro

suddivisa in ragione di 3.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) – Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026–2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 7. (NI)>>.

COPERTURA

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO: 70007/S "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2026: - 3.000.000 | 2027: - 3.000.000 | 2028: - 3.000.000 |

Nota: L'emendamento introduce un intervento mirato a migliorare l'accessibilità degli edifici condominiali residenziali attraverso il sostegno alla realizzazione, sostituzione o adeguamento degli ascensori e dei dispositivi di sollevamento. L'obiettivo è favorire la permanenza al domicilio delle persone con ridotta mobilità, anziane o con disabilità, per le quali la presenza di barriere architettoniche nelle parti comuni rappresenta un ostacolo significativo alla vita quotidiana. Il contributo, rivolto direttamente ai condomini, copre sia le spese tecniche sia le opere edilizie e impiantistiche necessarie alla messa in esercizio o alla messa a norma degli impianti. Sono previste priorità per gli edifici in cui risiedono soggetti particolarmente esposti al rischio di esclusione abitativa a causa della scarsa accessibilità. La disciplina attuativa è demandata alla Giunta regionale, che definirà criteri, modalità di presentazione delle domande e procedure di controllo. La misura contribuisce a rendere più inclusivo il patrimonio edilizio esistente e a promuovere condizioni abitative adeguate alle esigenze della popolazione più fragile.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (5.20)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Al fine di migliorare la sicurezza stradale, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo per coprire le spese sostenute per la predisposizione o l'aggiornamento del Piano della mobilità ciclistica comunale (Biciplan), del Piano urbano del traffico (PUT) e del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS). L'importo del contributo è stabilito in base alla popolazione residente, con massimali variabili da € 5.000 a €35.000 a seconda della fascia demografica.>>.

6 ter. Per le finalità al comma 6 bis, è autorizzata la spesa complessiva di 500.000,00 euro, per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e Diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 7. (NI S/_____)>>.

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 -500.000,00 | 2027 | 2028 |

CAPOZZI

Emendamento modificativo (5.21)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata ad aggiornare il Piano Regionale della Sicurezza Stradale (PRSS), approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 922 del 20 aprile 2007 e redatto

in attuazione dell'art. 2 della Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale).

6 ter. Per le finalità al comma 6 bis, è autorizzata la spesa complessiva di 500.000,00 euro, per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e Diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 7. (NI S/_____)>>.

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 500.000,00 | 2027 |2028 |

Nota: il piano regionale della sicurezza stradale approvato nel 2007 dovrebbe essere aggiornato ogni tre anni, ma non è mai stato aggiornato.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (5.22)

1. Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale promuove un uso innovativo e sostenibile dello spazio pubblico come luogo sicuro, libero, accessibile e accogliente per l'incontro, il gioco e la socializzazione, favorendo la riappropriazione consapevole degli spazi urbani, diversi dai parchi giochi, attraverso modalità leggere e sostenibili.

6 ter. Ai fini di cui al comma 6 bis, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in via straordinaria, risorse ai Comuni, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 30.000 euro ciascuno, per contribuire alle spese per la realizzazione di progetti volti a incentivare un uso innovativo e sostenibile di strade, piazze o altri spazi urbani esistenti diversi dai parchi giochi, rendendoli luoghi sicuri e belli di gioco libero, socializzazione e incontro per bambini e adolescenti.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.000.000,00, suddivisa in ragione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazioni prevista dalla Tabella E, di cui al comma 7. (S/ NI _____)>>.

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 -1.000.000,00 | 2027 - 1.000.000,00 |2028 - 1.000.000,00 |

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (5.22.1)

Dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. Al fine di promuovere la pianificazione del verde urbano e periurbano, l'Amministrazione

regionale è autorizzata a sostenere la redazione dei Piani comunali del verde mediante la concessione di contributi ai Comuni della Regione, singoli o associati.

6 ter. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per:

- a) studi preliminari, rilievi, analisi e mappatura del patrimonio verde esistente;
- b) redazione del Piano del Verde, comprensivo di elaborati tecnici, cartografici e normativi;
- c) attività di partecipazione attiva e comunicazione verso la cittadinanza;
- d) implementazione di sistemi informativi territoriali (GIS) e banche dati funzionali alla gestione del verde urbano.

6 quater. I contributi sono concessi fino a un massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile, nel limite di 10.000 euro per ciascun Comune, o forma associata richiedente, al di sotto dei 5.000 abitanti, di 25.000 euro per i Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti e di 50.000 euro per i Comuni con più di 15.000 abitanti.

6 quinquies. Con deliberazione della Giunta Regionale da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi al comma 1 quater.

6 sexies. Per le finalità di cui al comma 6 bis, è autorizzata la spesa di 300mila euro a valere per le annualità 2026, 2027 e 2028 sulla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri Fondi,

Titolo 1 - Spese correnti

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090/S - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART. 49

| 2026: - 300.000 | 2027: -300.000 | 2028: -300.000 |

Nota: L'emendamento propone l'istituzione di una linea contributiva regionale finalizzata a sostenere i Comuni del Friuli Venezia Giulia nella redazione dei Piani comunali del verde.

La pianificazione del verde urbano e periurbano rappresenta uno strumento strategico per migliorare la qualità della vita dei cittadini, incrementare la resilienza ai cambiamenti climatici, contrastare le isole di calore, favorire la biodiversità e promuovere una fruizione sostenibile degli spazi pubblici.

Molti Comuni, in particolare di piccole dimensioni, non dispongono delle risorse tecniche ed economiche necessarie per dotarsi di tali strumenti. La misura proposta mira quindi a rimuovere tali ostacoli, finanziando studi, rilievi, consulenze specialistiche, attività partecipative e la predisposizione degli elaborati tecnici indispensabili per l'adozione dei Piani del verde.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (5.22.2)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. La Regione promuove un programma pluriennale di rigenerazione pubblica del patrimonio edilizio di edilizia residenziale pubblica di proprietà o in gestione delle ATER, realizzato anteriormente al 31 dicembre 1985, con i seguenti obiettivi prioritari:

- a) messa in sicurezza strutturale e antisismica, con particolare attenzione agli edifici ubicati in aree a maggior rischio;
- b) efficientamento energetico profondo degli involucri edilizi e degli impianti, finalizzato alla riduzione dei consumi, delle emissioni climalteranti e della povertà energetica delle famiglie in locazione;
- c) eliminazione delle barriere architettoniche e adeguamento degli alloggi ai bisogni delle persone anziane, delle persone con disabilità e dei nuclei con minori;
- d) miglioramento della qualità abitativa e degli spazi comuni, interni ed esterni, compresi cortili, servizi condominiali, aree verdi e spazi di socialità del quartiere.

Ai fini di cui al presente comma, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta

regionale, d'intesa con le ATER, approva un Piano regionale di rigenerazione del patrimonio ATER ante 1985, basato su:

1. una mappatura dello stato di conservazione degli immobili, delle loro prestazioni energetiche e delle condizioni di sicurezza;
2. la definizione di criteri di priorità che tengano conto dell'età degli edifici, del grado di vulnerabilità strutturale, del rischio energetico e ambientale, nonché dell'indice di disagio socio-economico degli inquilini;
3. l'integrazione con gli strumenti di pianificazione urbanistica, le politiche di adattamento climatico e gli interventi di rigenerazione urbana dei Comuni interessati.

Alla copertura dell'onere di cui al presente comma, pari a euro 10.000.000,00.

COPERTURA:

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011

ART. 49

| 2026: -10.000.000,00 | 2027: -10.000.000,00 | 2028: -10.000.000,00 |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (5.23)

1. Dopo il comma 6 si aggiungono i seguenti:

<<6 bis. Al fine di individuare soluzioni abitative per le persone non abbienti in uscita dal percorso di esecuzione penale all'interno di una casa circondariale del territorio regionale, nonché per avviare attività formative e lavorative esterne al carcere e in continuità con la L.R. 1/2016 art. 24 che sostiene gli interventi di riqualificazione edilizia di immobili da destinare a uso residenziale concedendo diritto di superficie a tempo determinato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale per la messa a disposizione di appartamenti da riqualificare in modalità di autorecupero dove impiegare detenuti degli istituti regionali e da utilizzare come alloggi temporanei per chi è in uscita dopo l'estinzione della pena o per chi abbia la possibilità di accedere a misure alternative o alle pene sostitutive.

6 ter. La domanda per accedere al contributo straordinario di cui al comma 6 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia residenziale pubblica dalle stesse ATER del territorio in base alle casistiche che si presentano.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7>>>.

COPERTURA

=====
TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)
=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 500.000 - |2027 -500.000 |2028 -500.000 |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (5.24)

1. Dopo il comma 6 si aggiungono i seguenti:

<<6 bis. Al fine di garantire l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti, come da prescrizioni del decreto n. 128 del 24 luglio 2025 del Ministero della Giustizia pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 settembre 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stanziare un fondo straordinario integrativo a quello statale da destinarsi alle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa complessiva di 3.000.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7>>.

COPERTURA

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 5/ 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 1.000.000 - |2027 -1.000.000 |2028 -1.000.000 |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (5.25)

1. Dopo il comma 6 si aggiungono i seguenti:

<<6 bis. Al fine di decongestionare i centri urbani e contribuire alla riduzione delle emissioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stanziare 900.000 euro per la pianificazione e la realizzazione di interventi di gestione e decarbonizzazione della logistica dell'ultimo miglio nelle aree urbane.

6 ter. I contributi di cui al comma 6 bis sono erogati ai Comuni della regione con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Le modalità, i requisiti e i criteri per l'assegnazione dei contributi sono disciplinati da bando da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6 quater. Per le finalità previste dal comma 6 bis, è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 a valere della Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma 4 (ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO) - TITOLO 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 7 >>.

COPERTURA

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 5/ 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 300.000 - |2027 -300.000 |2028 -300.000 |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (5.26)

1. Dopo il comma 6 si aggiungono i seguenti:

<<6 bis. Al fine di migliorare la vivibilità delle aree residenziali in contesti di edilizia pubblica ripensando gli spazi verdi in chiave di abbattimento di isole di calore e di inquinamento atmosferico, riduzione dell'isolamento sociale e sicurezza pubblica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale un contributo straordinario finalizzato alla progettazione partecipata, realizzazione, manutenzione e ristrutturazione di giardini e spazi verdi in aree di loro proprietà o in gestione.

6 ter. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, definisce modalità di presentazione della domanda, durata degli interventi, modalità di erogazione del finanziamento ad Ater e loro rendicontazione per il contributo di cui al comma 6 bis.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa complessiva di 3.000.000 euro suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7>>.

COPERTURA

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 5/ 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 1.000.000 - |2027 -1.000.000 |2028 -1.000.000 |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (5.27)

1. Dopo il comma 6 si aggiungono i seguenti:

<<6 bis. Al fine di monitorare e promuovere l'utilizzo delle ciclovie regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare e mantenere sistemi digitali contabili con display da posizionarsi sulle principali infrastrutture di competenza regionale.

6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 160.000 di cui 80.000 euro per l'anno 2026 e 80.000 per l'anno 2027 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del

bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7.>>.

COPERTURA

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 80.000 |2027 - 80.000 |2028 --- |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (5.28)

1. Dopo il comma 6 si aggiungono i seguenti:

<<6 bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale dell'utenza debole e contribuire alla formazione degli operatori del Trasporto Pubblico Locale, la Regione è autorizzata ad avvalersi della Fondazione Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG unitamente per istituire dei corsi sulle misure necessarie a garantire la sicurezza in strada delle persone in bici, dedicati agli autisti del TPL sia urbano che extra urbano, da realizzarsi in collaborazione con i soggetti gestori del Trasporto Pubblico Locale (TPL) e con l'associazione FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

6 ter. Per le finalità previste dal comma 6 bis, è destinata la spesa di complessivi 180.000 euro suddivisi in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 a valere della Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma 4 (ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO) - TITOLO 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 7.>>.

COPERTURA

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 60.000 - |2027 - 60.000 |2028 -60.000 |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (5.29)

1. Dopo il comma 6 si aggiungono i seguenti:

<<6 bis. Al fine di ridurre il numero di auto di proprietà, l'Amministrazione regionale è concedere un contributo straordinario alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 27/2007, per incentivare la nascita e sostenere lo sviluppo di piattaforme di car sharing elettrico cooperativo.

6 ter. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 6 bis.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 100.000 di euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7.>>.

COPERTURA

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 1920 - RIMBORSO AI GESTORI DEGLI IMPIANTI DEI CONTRIBUTI SULL'ACQUISTO DI CARBURANTE EROGATI IN VIA ANTICIPATA AI CITTADINI BENEFICIARI L.R. N. 14 DEL 2010 ART. 3, L.R. N. 14 DEL 2010 ART. 10 COMMA 1, L.R. N. 14 DEL 2010 ART. 21 COMMA 2, L.R. N. 14 DEL 2012 ART. 2 COMMA 113, L.R. N. 14 DEL 2012 ART. 2 COMMA 114, L.R. N.6 DEL 2021 ART. 157 COMMA 1

|2026 - 100.000 |2027 -- |2028 --- |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (5.30)

1. Dopo il comma 6 si aggiungono i seguenti:

<<6 bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale dell'utenza debole e contribuire alla formazione degli operatori del Trasporto Pubblico Locale, la Regione è autorizzata ad avvalersi della Fondazione Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG unitamente per istituire dei corsi sulle misure necessarie a garantire la sicurezza in strada delle persone in bici, dedicati agli autisti del TPL sia urbano che extra urbano, da realizzarsi in collaborazione con i soggetti gestori del Trasporto Pubblico Locale (TPL) e con l'associazione FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

6 ter. Per le finalità previste dal comma 6 bis, è destinata la spesa di complessivi 180.000 euro suddivisi in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 a valere della Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma 4 (ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO) - TITOLO 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 7.>>.

COPERTURA

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 60.000 - |2027 - 60.000 |2028 -60.000 |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (5.31)

1. Dopo il comma 6 si aggiungono i seguenti:

<<6 bis. Al fine di promuovere l'inclusione delle persone con disabilità e garantire a loro, ai loro caregiver e al loro nucleo amicale e affettivo accesso anche alle opportunità turistiche e di tempo libero, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a fondo perduto per il finanziamento di progetti presentati, anche in partenariato, da Enti pubblici, imprese o enti del Terzo settore per l'acquisto di biciclette inclusive e accessori per sedie a ruote in zone prossime a percorsi cicloturistici di interesse regionale.

6 ter. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti dei soggetti beneficiari, le tipologie di attività e servizi che possono essere promosse dai beneficiari e le relative spese ammissibili al contributo di cui al comma 6 bis, l'importo minimo del contributo concedibile, le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa.

6 quater. I contributi previsti al comma 6 bis sono concessi nel limite massimo di 40.000 euro in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

6 quinquies. Per le finalità previste dal comma 6 bis, è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2026 a valere della Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma 4 (ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO) - TITOLO 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 7. >>.

COPERTURA

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 5/ 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 500.000 - |2027 - |2027 --- |

=====

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (5.32)

1. Dopo il comma 6 si aggiungono i seguenti:

<<6 bis. In coerenza con le finalità della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia) e al fine di attivare politiche attive che rispondano alla grave crisi climatica e ai cambiamenti in atto, anche attraverso la riduzione dell'uso delle auto private e per promuovere il Trasporto Pubblico Locale e collettivo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in via sperimentale per un anno, la gratuità per l'utenza e il potenziamento di una linea urbana in ogni città capoluogo della regione, da individuarsi in accordo con i soggetti gestori del TPL tra le linee che servono le aree periferiche o con maggiore marginalità sociale.

6 ter. La Giunta regionale al fine di realizzare quanto previsto dal comma 6 bis stipula apposita convenzione con i soggetti gestori del TPL.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma 8

(Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7>>.

COPERTURA

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 1920 - RIMBORSO AI GESTORI DEGLI IMPIANTI DEI CONTRIBUTI SULL'ACQUISTO DI CARBURANTE EROGATI IN VIA ANTICIPATA AI CITTADINI BENEFICIARI L.R. N. 14 DEL 2010 ART. 3, L.R. N. 14 DEL 2010 ART. 10 COMMA 1, L.R. N. 14 DEL 2010 ART. 21 COMMA 2, L.R. N. 14 DEL 2012 ART. 2 COMMA 113, L.R. N. 14 DEL 2012 ART. 2 COMMA 114, L.R. N.6 DEL 2021 ART. 157 COMMA 1

|2026 - 2.000.000 |2027 -- |2028 --- |

GIACOMELLI, MAURMAIR

Emendamento modificativo (5.33)

1. Dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis Al fine di garantire maggiore sicurezza agli operatori del servizio taxi e NCC, prevenendo episodi di aggressione e minaccia e assicurando un tempestivo intervento delle forze dell'ordine in situazioni di emergenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai titolari di licenza di taxi e ai titolari di licenza per l'esercizio di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), per l'installazione di pulsanti antipanico destinati alla richiesta di aiuto in caso di emergenza.

6 ter. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 6 bis.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis, è destinata la spesa di 60.000,00 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (S/NI)>>.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:

S/NI

2026: +60.000,00 euro 2027: --- 2028: ---

CASSA 2026 +60.000,00 euro

CAPITOLO DI COPERTURA:

S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026: -60.000,00 euro 2027: --- 2028: ---

CASSA 2026 -60.000,00 euro

SPAGNOLO

Emendamento modificativo (5.34)

1. All'articolo 5, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale, in via sperimentale, è autorizzata a concedere contributi a favore delle associazioni di volontariato (ODV) iscritte al RUNTS, per la realizzazione di attività informative in materia di sicurezza stradale rivolte agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nonché agli Istituti comprensivi del medesimo grado, del territorio regionale.

6 ter. I contributi di cui al comma 6 bis sono finalizzati allo svolgimento di attività quali:

- a) interventi formativi e didattici sulla sicurezza stradale, la guida responsabile e la prevenzione degli incidenti;
- b) iniziative di sensibilizzazione rivolte agli studenti;
- c) produzione e distribuzione di materiali informativi ed educativi.

6 quater. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con apposita deliberazione:

- a) i criteri e le modalità per la presentazione della domanda e la concessione dei contributi alle associazioni di volontariato (ODV);
- b) criteri di ripartizione dello stanziamento per fasce di Comuni, sulla base del numero Istituti presenti;
- c) i requisiti dei soggetti beneficiari e dei formatori impiegati;
- d) la premialità e la sua intensità per i progetti qualora partecipino anche Associazioni di promozione sociale (APS) e Associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
- e) le modalità di collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- f) i criteri di rendicontazione e monitoraggio delle attività svolte.

6 quinquies. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 200.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. __ (_____) - Programma n. _ (_____) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. Cap. S/NI

6 sexies. Agli oneri di cui al comma 6 quinquies si provvede mediante prelievo per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Cap. S/970090>>

Nota tecnica: Con l'emendamento si concedono contributi a favore delle associazioni di volontariato iscritte nei registri regionali competenti per la realizzazione, in forma sperimentale, di corsi e attività formative in materia di sicurezza stradale rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del territorio regionale.

CALLIGARIS, BUNA, BUDAI

Subemendamento modificativo al sub emendamento (5.34.1)

1. All'emendamento 5.35 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 6 bis a 6 quinquies sono sostituiti dai seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale sostiene azioni atte a prevenire il rischio idrogeologico del territorio e assicurare la messa in sicurezza e la conservazione del patrimonio immobiliare privato che sia stato oggetto di un'ordinanza sindacale di messa in sicurezza, anche a seguito di eventi calamitosi.

6 ter. la Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposito bando che definisca i criteri di priorità per concedere ai proprietari dei fondi oggetto di ordinanza contributi a sostegno delle spese per la progettazione e per l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza.

6 quater. L'importo massimo deve prevedere una ripartizione della richiesta di contributo nel limite massimo di 10.000,00 euro per la progettazione e nel limite massimo di 60.000,00 euro per le spese di esecuzione dei lavori.>>;

b) Al comma 6 sexies, la cifra <<75.000,00>> è sostituita dalla seguente: <<110.000,00>>;

c) Al comma 6 septies, la cifra <<375.000,00>> è sostituita dalla seguente: <<640.000,00>>.

Nota tecnica: Con il sub emendamento si semplifica la previsione normativa precedente, costituendo un apposito fondo per la

prevenzione del rischio idrogeologico in favore degli immobili dei privati oggetto di ordinanza sindacale, aumentando contestualmente lo stanziamento di ulteriori 300.000,00 euro rispetto ai 450.000,00 euro originari.

GHERSINICH

Emendamento modificativo (5.35)

1. All'articolo 5, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Al fine di assicurare la sicurezza e la conservazione del patrimonio immobiliare privato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche, indagini e interventi di ristrutturazione edilizia e di trasformazione territoriale volti alla prevenzione del rischio idrogeologico di edifici e terreni individuati dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), recepiti dai PRGC comunali o a seguito di ordinanza sindacale notificata al proprietario che preveda l'obbligo di messa in sicurezza.

6 ter. La domanda di contributo, riferita a un importo massimo di 35.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare, è presentata dal proprietario, sul modello reso disponibile entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 della legge regionale 7/2000. L'importo massimo deve prevedere una ripartizione della richiesta di contributo nel limite massimo di 5.000,00 euro per le spese di affidamento di consulenze tecniche e indagini e nel limite massimo di 30.000,00 euro per le spese di ristrutturazione edilizia.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis sono ammissibili le spese sostenute dopo dal giorno 1 gennaio 2026. Le domande presentate che non risultano finanziate entro il 31 dicembre 2026 vengono soddisfatte con eventuali successive disponibilità di bilancio.

6 quinquies. Il provvedimento di concessione è adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, con contestuale concessione ed erogazione dell'importo riconoscibile per l'intervento richiesto. Previa specifica richiesta nella domanda di contributo, lo stesso è erogato in via anticipata fino all'80 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di garanzie. Il provvedimento di concessione determina inoltre le modalità di rendicontazione del contributo assegnato.

6 sexies. Per le finalità di cui al comma 6 ter è destinata la spesa di 75.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma XX. Cap. S/NI

6 septies. Per le finalità di cui al comma xx ter è destinata la spesa di 375.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma XX. Cap. S/NI

6 octies. Agli oneri di cui ai commi 6 sexies ed 6 septies si provvede mediante prelievo per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Cap. S/970090>>

Nota tecnica: Con l'emendamento, si sostengono i privati al fine di realizzare interventi di messa in sicurezza di immobili a rischio idrogeologico, sia in favore di opere rientranti nella ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, sia per interventi di sbancamento, terrazzamento e al riporto di parti di territorio non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali, anche al fine di prevenire eventi disastrosi quali la recente frana di Brazzano di Cormons.

FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (5.36)

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. un contributo straordinario di 1.000.000 euro per la progettazione e la realizzazione di una rotatoria sulla S.R. 56 al Km. 30+900, all'intersezione tra Via del Camposanto e Via della Stesa.

6 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 bis, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e viabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa

6 quater. Per le finalità previste dal comma 6 bis è destinata la spesa di 1.000.000,00 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 7. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 1.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2026

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL,

Emendamento modificativo (5.37)

All'articolo 5 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni a ristoro dei costi sostenuti per le analisi e l'installazione di targhe energetiche in edifici di propria disponibilità.

6 ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 6 bis presentano istanza di contributo alla direzione centrale competente in materia, corredata da relazione illustrativa e quadri economici delle opere in oggetto.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 per l'anno 2026, 2027 e 2028 a valere sulla Missione n. ... (..) - Programma n. ... (..) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (S/capitolo di nuova istituzione).>>.

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art. 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2025: - 100.000,00 | 2026: -100.000,00 | 2027: -100.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

-100.000 euro per il 2026

-100.000 euro per il 2027

-100.000 euro per il 2028

CONFICONI, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (5.38)

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a FVG Strade le risorse necessarie a sostenere i costi della progettazione e della realizzazione di un sottopasso ferroviario, lungo la SS13 Pontebbana in Comune di Sacile

6 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma precedente è presentata al Servizio competente in materia di infrastrutture e viabilità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata da una relazione illustrativa e da un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

6 quater. Per le finalità previste dal comma 6 bis è destinata la spesa di 10.000.000,00 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 7. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 10.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 10.000.000,00 euro per l'anno 2026

CONFICONI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL,

Emendamento modificativo (5.39)

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo straordinario di 5.000.000 euro per la progettazione e la realizzazione di opere propedeutiche alla messa in sicurezza, alla fluidificazione del traffico e alla creazione di barriere verdi lungo la S.S. 13 Pontebbana.

6 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 bis, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e viabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

6 quater. Per le finalità previste dal comma 6 bis è destinata la spesa di 5.000.000,00 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di

cui al comma 7. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 5.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

=====

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 5.000.000,00 euro per l'anno 2026

Note: L'emendamento è finalizzato a sostenere i Comuni attraversati dalla S.S.13 per la realizzazione di opere come la rotonda tra via Castelfranco Veneto e via del Troi, la rotonda all'intersezione fra la SS13 e via Della Ferrovia in località Talponedo e sovrappasso ciclo-pedonale sulla Ss13 per il collegamento del quartiere di Sant'Antonio con il centro cittadino.

CONFICONI, FASIOLO, MARTINES,

Emendamento modificativo (5.40)

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale, direttamente o tramite delegazione amministrativa, è autorizzata a realizzare il completamento del tratto della Ciclovia FVG-9 nel tratto da Pinzano a Tremeacque (Noncello-Mare).

6 ter. Per le finalità previste al comma 6 bis è destinata la spesa complessiva di 5.000.000,00 di euro per il 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7 (Capitolo S/CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>

COPERTURA:

=====

TABELLA K relativa all'Art. 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2026: - 5.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

=====

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 5.000.000,00 euro per l'anno 2026

POZZO, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, PISANI, RUSSO, CONFICONI, MARTINES, COSOLINI, MORETTI

Emendamento modificativo (5.41)

<<6 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a soggetti pubblici e privati, nella misura massima del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la progettazione e la realizzazione di interventi volti all'adeguamento sismico e strutturale di immobili destinati all'erogazione di servizi pubblici.

6 ter. I criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile e le premialità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 6 bis sono stabiliti con delibera di Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa complessiva di euro 30.000.000,00 suddivisa in ragione di euro 10.000.000,00 per ognuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (Capitolo 5/Nuova istituzione).>>.

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2026: - 10.000.000,00 | 2027: - 10.000.000,00 | 2028: - 10.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 10.000.000,00 euro per l'anno 2026

- 10.000.000,00 euro per l'anno 2027

- 10.000.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (5.42)

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. Al fine di garantire il massimo accesso alla casa da parte dei cittadini e dei nuclei familiari svantaggiati e coordinare le politiche abitative messe in atto dalla Regione, l'Amministrazione regionale promuove e sostiene le Agenzie sociali per la casa del Friuli Venezia Giulia.

6 ter. Le agenzie sociali per la casa, anche per mezzo di tavoli costituiti con l'Amministrazione regionale e con le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, svolgono le seguenti funzioni:

a) attività di promozione e divulgazione delle iniziative della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di politiche abitative;

b) reperimento di alloggi sul mercato libero attraverso attività di mediazione e di garanzia ai proprietari, con priorità alle unità immobiliari realizzate a seguito di interventi sostenuti da contributi regionali;

c) sostegno e mediazione sociale, culturale e linguistica, per il reperimento degli alloggi e per la loro gestione, anche in forma autonoma da parte dei soggetti interessati;

d) svolgimento, in modo continuativo, di attività di informazione e orientamento all'utenza;

e) svolgimento di attività di garanzia nei confronti dei proprietari degli alloggi intermediati per gli eventuali stati di insolvenza dettati da difficoltà economiche accertate, nonché per gli eventuali danni ai fabbricati, fatto salvo l'obbligo di rivalsa sui soggetti responsabili;

h) sostegno economico temporaneo ai nuclei familiari o ai singoli per l'accesso alla casa o per il suo mantenimento.

6 quater. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definite le procedure per l'istituzione e il sostegno delle agenzie di cui al comma 6 bis.

6 quinquies. Per le finalità di cui al comma 6 ter è autorizzata la spesa di 7.500.000 di euro in ragione di 2.500.000,00 euro per ognuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli

anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7 (S/capitolo di nuova istituzione).>>

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 2.500.000,00 | 2027: -2.500.000,00 | 2028: 2.500.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 2.500.000,00 euro per l'anno 2026

- 2.500.000,00 euro per l'anno 2027

- 2.500.000,00 euro per l'anno 2028

POZZO, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, CONFICONI, MARTINES

Emendamento modificativo (5.43)

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. Al fine di garantire la massima accessibilità degli immobili di proprietà delle ATER regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale a sostegno delle spese necessarie per interventi volti all'abbattimento di barriere architettoniche quali realizzazione di rampe di accesso agli immobili, installazione di montascale e ascensori.

6 ter. Per accedere al contributo di cui al comma 6 bis, le ATER presentano, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture apposita domanda corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 6 bis. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è autorizzata la spesa di 2.000.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA) - Programma n. 1 (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7 (S/capitolo di nuova istituzione)>>

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 2.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 2.000.000,00 euro per l'anno 2026

FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (5.44) RICOLLOCATO 9.31.5

Dopo il comma 6 sono inseriti il seguente:

<<6 bis. Nel perseguimento del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo operativo con il Ministero della Giustizia a favore delle case circondariali presenti sul territorio regionale, finalizzato alla realizzazione di lavori per migliorare l'accessibilità delle strutture, nonché per i lavori di adeguamento utili alla salvaguardia della sicurezza degli utenti e alla salubrità degli ambienti.

6 ter. L'accordo operativo di cui al comma 6 bis definisce i criteri e le modalità di partecipazione dei soggetti firmatari alla realizzazione dell'intervento.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (Capitolo 5/Nuova istituzione).>>.

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art. 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2026: - 600.000,00 | 2027: --- | 2029: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 600.000 euro per il 2026

CELOTTI, MENTIL, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (5.45)

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale e di favorire la fruizione delle ciclovie regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione e l'installazione di idonea segnaletica e cartellonistica informativa lungo la Ciclovía del Tagliamento FVG6a.

6 ter. Per le finalità previste dal comma 6 bis è destinata la spesa di 400.000,00 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 7. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 400.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 400.000,00 euro per l'anno 2026

MORETTI, CARLI, MARTINES, FASIOLO, CELOTTI, MENTIL, COSOLINI

Emendamento modificativo (5.46)

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni beneficiari degli interventi di edilizia scolastica realizzati con le modalità di cui dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) un contributo straordinario finalizzato al completamento definitivo dei lavori e delle forniture di arredi.

6 ter. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, i Comuni presentano domanda di contributo alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata della relazione descrittiva degli interventi previsti e della spesa prevista. Con il Decreto di assegnazione del contributo, sono definite le modalità di rendicontazione della spesa.

6 quater. I contributi di cui al comma 6 bis sono concessi mediante procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

6 quinquies. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7 (S/capitolo di nuova istituzione).>>

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 200.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 200.000,00 euro per l'anno 2026

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, MARTINES, MORETTI,

Emendamento modificativo (5.47)

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Al fine di contribuire alla diversione modale dalla mobilità passeggeri privata al trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo a sostegno delle spese per la realizzazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale su gomma, di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

6 ter. L'assegnazione delle risorse è disposta sulla base di un programma di servizi aggiuntivi e di un preventivo di spesa annuale o pluriennale da presentarsi, da parte dei Comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie. Nel caso di richieste eccedenti le disponibilità di bilancio il riparto viene definito proporzionalmente alle previsioni di spesa.

6 quater. Per le finalità previste dal comma 6 bis è destinata la spesa complessiva di 3.000.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7 (S/capitolo di nuova istituzione)".

Copertura:

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 Altri fondi

TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: - 1.000.000,00 € | 2027: - 1.000.000,00 € | 2028: - 1.000.000,00 € |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-1.000.000 di euro per l'anno 2026

-1.000.000 di euro per l'anno 2027

-1.000.000 di euro per l'anno 2028

CARLI, CELOTTI

Subemendamento modificativo dell'emendamento 5.48 (5.47.1)

La "Tabella K relativa all'articolo 11" è sostituita dalla seguente:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 3 Altri fondi

Titolo 1 Spese correnti

2026: - 300.000,00 2027: - 300.000,00 2028: - 300.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 300.000,00 euro per il 2026

- 300.000,00 euro per il 2027

- 300.000,00 euro per il 2028

CELOTTI, CARLI, FASIOLO, MENTIL, MARTINES

Emendamento modificativo (5.48)

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale, nel promuovere e sostenere l'autonomia dei giovani, è autorizzata a erogare contributi, sino a un massimo di 1.500 euro per il conseguimento della Patente di guida a cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia che abbiano un età ricompresa tra i 18 e i 35 anni, in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore a 10.000 euro.

6 ter. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 6 bis sono presentate, su modello predisposto, alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e sport a partire dall'1 settembre 2025, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it.

6 quater. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In presenza di risorse il

contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta. 6 quinquies. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di euro 900.000 in ragione di 300.000 per ognuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a valere sulla Missione n. 04 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma n. 04 (Istruzione universitaria) – Titolo n. 02 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026 – 2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7>>

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti
2026: -300.000,00 2027: -300.000,00 2028: -300.000,00		

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 300.000,00 euro per l'anno 2026
- 300.000,00 euro per l'anno 2027
- 300.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (5.49)

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. Al fine di favorire la rinaturalizzazione ambientale delle aree antropizzate degradate, la riduzione del consumo di suolo, la rigenerazione urbana e paesaggistica e la messa in sicurezza del territorio salvaguardando l'incolumità delle persone, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per l'acquisizione, la progettazione e realizzazione di interventi di demolizione di opere o edifici, privi di valore storico documentale, incongrui, abbandonati, inutilizzati, degradati o pericolanti, da destinare alla restituzione a superficie naturale, a usi agricoli o forestali, a aree verdi o di servizio nei centri urbani.

6 bis. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva un bando per la definizione degli importi massimi del contributo, rapportati alle superfici degli immobili, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 6 bis.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è autorizzata la spesa di 5.000.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA) - Programma n. 1 (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (S/capitolo di nuova istituzione)>>.

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti
2026: - 5.000.000,00 2027: --- 2028: ---		

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 5.000.000,00 euro per l'anno 2026

PISANI, MENTIL, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (5.50)

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di 500.000 euro per la realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero di Piedimonte / Podgora.

6 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 bis è presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale Infrastrutture e territorio, corredata da relazione illustrativa, cronoprogramma e quadro economico.

6 quater. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

6 quinquies. Per le finalità previste dal comma 6 bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (S/capitolo di nuova istituzione)>>.

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2026: - 500.000,00 -- | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 500.000,00 euro per l'anno 2026

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, MARTINES

Emendamento modificativo (5.51) RICOLLOCATO 10.3.1

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Al fine di favorire la fruizione del trasporto ferroviario da parte dei cittadini, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, del decreto legislativo 111/2004 apposite convenzioni con RFI per la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento della copertura della rete mobile lungo la rete ferroviaria della Regione.

6 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati i criteri di selezione degli interventi di cui al comma 6 bis. La convenzione definisce gli interventi da realizzare, nonché le modalità di compensazione degli oneri assunti dalla Regione secondo quanto disposto dall'articolo 40, comma 3 bis, della legge regionale 23/2007.

6 quater. Per le finalità previste dal comma 6 bis è destinata la spesa complessiva di 1.000.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese incontro capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli

anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7 (S/capitolo di nuova istituzione)>>.

Copertura:

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 Altri fondi

TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: - 1.000.000,00 € | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-1.000.000 di euro per l'anno 2026

CELOTTI, MENTIL, FASIOLO, CONFICONI, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (5.52)

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Per favorire la rigenerazione urbana, ridurre i fenomeni di marginalizzazione sociale e migliorare la qualità della vita e la sicurezza nei contesti urbani della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un fondo destinato ai Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

6 ter. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri di riparto del fondo, con particolare riguardo agli interventi che prevedano progetti integrati volti all'avvio di iniziative che abbiano ricadute economiche, culturali e sociali.

6 quinquies. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 75.000.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7 (S/capitolo di nuova istituzione).>>

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 75.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 75.000.000,00 euro per l'anno 2026

CONFICONI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (5.53) RICOLLOCATO 9.31.4

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis Al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada più vulnerabili e incentivare una nuova cultura della mobilità urbana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli Enti locali a sostegno dei progetti Pedibus e Bicibus, volti ad incentivare i bambini e le bambine a muoversi a piedi e in bicicletta lungo il tragitto casa-scuola anche attraverso la realizzazione di strade scolastiche.

6 ter. Con regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le condizioni per la presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, i criteri di assegnazione e l'intensità del beneficio regionale, nonché le

spese ammissibili.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 01 (Industria pmi e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (Capitolo di nuova istituzione).

6 quinques. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 01 (Industria pmi e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (Capitolo di nuova istituzione).>>.

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2026: - 650.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49 - 650.000, 00 euro per l'anno 2026

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (5.54)

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. La Regione promuove la realizzazione di interventi per la rigenerazione delle aree urbane attraverso la promozione di progetti di miglioramento della vivibilità dei centri abitati rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile e alla sicurezza degli utenti deboli lungo la viabilità nei Comuni della regione.

6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni sovvenzioni nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile per incarichi professionali necessari alla redazione di Piani Urbani della mobilità sostenibile o di Piani generali del Traffico urbano.

6 quater. Ai Comuni della Regione dotati di almeno uno degli strumenti di cui al comma 6 ter, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per interventi volti al mantenimento del decoro urbano, alle infrastrutture per la sicurezza e la mobilità, anche necessari alla realizzazione di zone 30 kmh.

6 quinques. Con bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini, le condizioni, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui ai commi 6 ter e 6 quater.

6 sexies. L'articolo 53 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica) è abrogato.

6 septies. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 2.000.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26

(S/capitolo di nuova istituzione).

6 octies. Per le finalità di cui al comma 6 ter è destinata la spesa di 8.000.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7 (S/capitolo di nuova istituzione).>>.

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 10.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 10.000.000,00 euro per l'anno 2026

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, MARTINES,
Emendamento modificativo (5.55)

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. La Regione, al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera d) della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa) è autorizzata a sostenere i maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di iniziative volte a garantire il trasporto delle biciclette sui treni e autobus.

6 ter. I criteri e le modalità, per la determinazione e la concessione e l'erogazione dei sostegni di cui al comma 6 bis sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 600.000 euro in ragione di 200.000 euro per ognuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 04 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese in conto corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (S/capitolo di nuova istituzione)>>.

Copertura:

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2026: - 200.000,00 € | 2027: - 200.000,00 € | 2028: - 200.000,00 € |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
-200.000 di euro per l'anno 2026
-200.000 di euro per l'anno 2027
-200.000 di euro per l'anno 2028

MENTIL, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI, MORETTI
Emendamento modificativo (5.56)

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Al fine di incentivare il ripopolamento e la rivitalizzazione delle aree montane, l'Amministrazione

regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto a persone fisiche maggiorenni, quale contributo per l'acquisto della piena titolarità di un alloggio da destinare a propria residenza abituale, limitatamente ad alloggi già esistenti e siti nei Comuni localizzati in zona C di svantaggio socio-economico, così come individuati dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), con deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (L.R. 13/2000, art. 3 (commi 1, 2, 3 e 6) – classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico) integrata dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), per un periodo minimo di 10 anni.

6 ter. I contributi di cui al comma 6 bis sono concessi nella misura massima del 50 per cento, fino ad un massimo di 100.000 euro per iniziative di acquisto, recupero o acquisto con contestuale recupero finalizzato ad uso abitativo residenziale e sono cumulabili nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, con altri contributi, incentivi, agevolazioni di qualsiasi natura e comunque denominati, fermo restando che questi non riguardino le stesse spese già coperte dal contributo di cui trattasi.

6 quater. La direzione competente in materia di montagna emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 10.000.000 euro per ognuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7 (S/capitolo di nuova istituzione).>>

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 10.000.000,00 | 2027: - 10.000.000,00 | 2028: - 10.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 10.000.000,00 euro per l'anno 2026

- 10.000.000,00 euro per l'anno 2027

- 10.000.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, RUSSO, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (5.57)

All'articolo 5 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni e alle ATER al fine dell'acquisto e della rigenerazione degli alloggi militari dismessi

6 ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 6 bis presentano istanza di contributo alla direzione centrale competente in materia, corredata da relazione

illustrativa e quadri economici delle opere in oggetto.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di di 5.000.000,00 per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. ...(..) – Programma n. ...(..) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7 (S/capitolo di nuova istituzione).>>.

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art. 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2026: - 5.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

-5.000.000 euro per il 2026

CELOTTI, CARLI, FASIOLO, MENTIL, CONFICONI, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (5.58)

All'articolo 5 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Per rispondere al crescente bisogno abitativo e rafforzare il ruolo delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale della Regione, per il triennio 2026-2028, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle ATER risorse in via straordinaria, destinate all'assunzione di personale con contratto a tempo determinato.

6 ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, è definito il riparto delle risorse.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 6.000.000 euro suddivisa in ragione di 2.000.000,00 per ognuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) , Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7 (S/capitolo di nuova istituzione).>>.

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art. 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2026: - 2.000.000,00 | 2027: -2.000.000,00 | 2028: - 2.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

-2.000.000,00 euro per il 2026

-2.000.000,00 euro per il 2027

-2.000.000,00 euro per il 2028

CONFICONI, MENTIL, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (5.59)

All'articolo 5 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario finalizzato all'adeguato miglioramento delle condizioni di sicurezza da caduta massi ai fini della fruibilità turistica ciclo-pedonale di vecchie strade panoramiche solo parzialmente riaperte.

6 ter. Entro il 30 marzo 2026 con deliberazione della Giunta regionale sono identificati i beneficiari del contributo, nonché le modalità di presentazione della domanda e di rendicontazione della spesa.

6 quater. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

6 quinquies. Per le finalità di cui al comma 6 bis è autorizzata la spesa di 10.000.000 euro per il 2026 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (Capitolo S/Nuova istituzione).>>.

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art. 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2026: - 10.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 970090 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 10.000.000 euro per il 2026

Nota: il presente emendamento è propedeutico al miglioramento delle condizioni di sicurezza ai fini della fruibilità turistica ciclo-pedonale di vecchie strade panoramiche solo parzialmente riaperte quali la Vecchia Strada della Valcellina.

RUSSO, CARLI, MORETTI, FASIOLO, CONFICONI, CELOTTI, MARTINES, MENTIL

Emendamento modificativo (5.60)

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. La Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo la crescente complessità e l'interconnessione dei fenomeni di disagio sociale, quali la desertificazione sociale, l'isolamento degli anziani, la solitudine diffusa, l'emergere di fenomeni di devianza giovanile e l'aumento di microcriminalità, istituisce il "Piano regionale comunità sicure e solidali", di seguito denominato "Piano".

6 ter. Il Piano è finalizzato a contrastare e superare le criticità di cui al comma 6 bis, con particolare riferimento al disagio giovanile, attraverso la promozione di interventi organici volti alla rigenerazione urbana delle aree degradate e al contestuale rafforzamento delle reti di protezione sociale attraverso uno sviluppo armonico e coeso della società regionale, mediante una strategia di prevenzione situazionale e comunitaria.

6 quater. Il Piano persegue altresì il miglioramento della sicurezza reale e percepita, adottando un approccio integrato che favorisca la coesione sociale e il presidio delle aree marginalizzate, la partecipazione civica e il benessere della comunità, da attuarsi con particolare riguardo alla rigenerazione funzionale degli spazi pubblici e all'attivazione di presidi territoriali.

6 quinquies. Il Piano, finanziando in via sperimentale azioni e progetti promossi dai Comuni, in forma singola o associata, sostiene interventi a carattere complementare rispetto alle politiche di rigenerazione urbana, educative, sociali e di sicurezza già in essere, mirando a colmare lacune e potenziare sinergie, assicurando il coordinamento con le altre politiche e gli strumenti regionali già attivi, al fine di garantirne

la complementarietà e l'ottimizzazione.

6 sexes. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 6 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies, il Piano finanzia progetti organici e integrati riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:

- a) rigenerazione urbana;
- b) contrasto alla solitudine;
- c) sicurezza urbana partecipata;
- d) disagio giovanile e educativa di strada

6 septies. Ai fini del Piano di cui al comma 6 bis, si intende:

a) rigenerazione urbana: gli interventi di recupero edilizio e ristrutturazione urbanistica orientati prioritariamente alla prevenzione ambientale della devianza e al ripristino della sicurezza urbana, finalizzati al contrasto alla desertificazione sociale e all'isolamento, mediante la trasformazione di aree degradate o sottoutilizzate in spazi di presidio sociale attivo, la rifunzionalizzazione degli immobili e degli spazi pubblici in luoghi di aggregazione sicura ed erogativi di servizi, quali strumenti di deterrenza naturale e coesione comunitaria;

b) contrasto alla solitudine: i progetti volti a prevenire e ridurre le condizioni di isolamento sociale, marginalità e fragilità relazionale, con particolare riferimento alla popolazione anziana, giovanile e ai soggetti vulnerabili, sostenendo la solidarietà intergenerazionale, l'inclusione digitale e la creazione di reti di prossimità, anche attraverso il coinvolgimento del Terzo Settore;

c) sicurezza urbana partecipata: i progetti finalizzati al miglioramento della vivibilità, della convivenza civile e del decoro urbano, attuati attraverso la collaborazione attiva tra amministrazione regionale, enti locali, forze di polizia locale, cittadini e associazioni del territorio, per la riappropriazione sociale degli spazi pubblici, l'illuminazione pubblica intelligente e la realizzazione di progetti di educazione alla legalità, nel rispetto delle competenze statali in materia di ordine e sicurezza pubblica;

d) disagio giovanile: la condizione di vulnerabilità sociale e relazionale determinata o aggravata dalla carenza di infrastrutture aggregative, dal degrado del contesto ambientale e dalla povertà educativa, considerato fattore di rischio per la sicurezza urbana e la coesione sociale, da contrastare mediante interventi di rigenerazione volti alla rimozione degli ostacoli fisici e spaziali che impediscono il pieno sviluppo della personalità e l'integrazione comunitaria, attraverso la realizzazione di spazi polifunzionali idonei a prevenire fenomeni di devianza, vandalismo e marginalizzazione e favorendo l'appropriazione responsabile dello spazio pubblico;

e) educativa di strada: il complesso di progetti educativi e di aggregazione territoriale, a carattere di prossimità, funzionali al presidio attivo delle aree urbane quali strumenti operativi di sicurezza integrata, finalizzati al monitoraggio delle dinamiche aggregative informali, alla mediazione dei conflitti nell'uso degli spazi comuni e alla prevenzione situazionale dei comportamenti a rischio, attuati mediante unità mobili e operatori qualificati, in raccordo con le forze di polizia locale e le agenzie educative, per garantire la fruibilità sicura dei luoghi rigenerati e il rispetto della legalità nelle zone a maggior criticità sociale.

6 octies. Le risorse destinate a ciascuna area di intervento, le modalità di accesso ai finanziamenti, i criteri di assegnazione, i requisiti dei progetti, le procedure di rendicontazione e monitoraggio sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo il parere delle commissioni consiliari competenti.

6 nonies. Per le finalità previste dal comma 6 bis è destinata la spesa complessiva di euro 300.000.000 per il triennio 2026-2028, in ragione di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7 (S/capitolo di nuova istituzione).>>.

Copertura:		
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2026: - 100.000.000,00 € | 2027: - 100.000.000,00 € | 2028: - 100.000.000,00 € |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 100.000.000,00 di euro per l'anno 2026

- 100.000.000,00 di euro per l'anno 2027

- 100.000.000,00 di euro per l'anno 2028

CONFICONI, FASIOLO, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (5.61)

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nel contesto dell'iniziativa "Pordenone Capitale italiana della cultura 2027", a sostenere l'attivazione, la pubblicizzazione e promozione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale ferroviario e automobilistico-marittimo da parte degli attuali gestori nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio. Rientrano nei servizi ferroviari anche quelli prestati con materiale storico di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29/2018.

6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e di 2 milioni di euro a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (Capitoli di nuova istituzione). >>

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2026: --- | 2027: - 6.000.000,00 | 2028: --- |

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49 - 6.000.000,00 euro per l'anno 2027

FASIOLO, MENTIL, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (5.62)

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Al fine di garantire la mobilità dei cittadini residenti in zone della Regione colpite da calamità naturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese derivanti dall'attivazione di servizi di trasporto pubblico locale a titolo gratuito.

6 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i Comuni della Regione i cui residenti possono accedere gratuitamente ai servizi di trasporto pubblico locale e i periodi di durata dell'agevolazione.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 900.000 euro in ragione di 300.000 euro per ognuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla

mobilità) - Programma n. 02 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7. (Capitolo di nuova istituzione).>>.

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2026: - 300.000,00 | 2027: - 300.000,00 | 2028: - 300.000,00 |

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49 - 300.000,00 euro per l'anno 2026
- 300.000,00 euro per l'anno 2027
- 300.000,00 euro per l'anno 2028

BERNARDIS, DI BERT

Emendamento modificativo (5.62.1)

1. Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia Arcipretale di Sant'Eufemia di Grado un contributo straordinario di 100.000,00 euro per finanziare parzialmente l'intervento urgente di manutenzione della copertura del campanile della Basilica Patriarcale.

6 ter. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dalla relazione illustrativa, dal quadro economico e dal cronoprogramma, a mezzo di posta elettronica certificata al servizio competente in materia di rigenerazione urbana.

6 quater. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 quinquies.

6 quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in via anticipata, su domanda, la somma eccedente il cinquanta per cento del contributo concesso, a fronte di presentazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente il cinquanta per cento, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e di fine lavori e rendicontazione.

6 sexies. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 100.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7.>>. (CAP. s/NI)

TABELLA K		
Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		
Programma: 3 - ALTRI FONDI		
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI		

S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

NOTA: Il presente emendamento stanzi risorse per la parziale copertura dell'intervento urgente di messa in sicurezza e manutenzione del campanile della Basilica di Sant'Eufemia a Grado. Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

CARLI,

Emendamento modificativo (5.62.2)

All'articolo 5, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 2026 a favore dei Comuni per la riqualificazione di immobili, anche da acquisire in proprietà, ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge.

6 ter. La domanda è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prima dell'inizio dei lavori di riqualificazione o dell'acquisizione in proprietà. La domanda è corredata dei seguenti documenti:

a) relazione tecnica descrittiva;

b) quadro economico;

c) cronoprogramma;

d) piano economico finanziario redatto in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2018, n. 59 (Legge regionale 1/2016- Applicazione della decisione della Commissione europea 2012/21/UE sui servizi di interesse economico generale nell'ambito dell'edilizia sociale).

6 quater. Il contributo di cui al comma 6 bis è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa presunta, come rilevata dal quadro economico allegato alla domanda. Il contributo non può comunque superare l'importo di 2 milioni di euro.

6 quinquies. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

6 sexies. Per i contributi di cui al comma 6 bis trova applicazione, per quanto compatibile, il regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative delle forme innovative di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2016.

6 septies. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 10.000.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7.

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (5.62.3)

Dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. Al fine di sostenere i lavoratori dei territori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia colpiti dagli eventi alluvionali nelle province di Gorizia e Udine, è istituito un fondo regionale destinato al rimborso dei costi sostenuti dai datori di lavoro pubblici, non di competenza statale, e privati per la concessione di permessi straordinari retribuiti ai lavoratori interessati da tali eventi calamitosi.

6 ter. Possono accedere ai rimborsi a carico del fondo di cui al comma 6 bis i datori di lavoro, pubblici e privati, che abbiano concesso ai propri dipendenti permessi straordinari retribuiti in conseguenza dei predetti eventi alluvionali, alle seguenti condizioni:

a) il lavoratore per il quale è stato concesso il permesso risiede in uno dei Comuni delle province di Gorizia e Udine colpiti dalla calamità;

b) il medesimo lavoratore è stato impossibilitato a raggiungere il luogo di lavoro ovvero si è dovuto assentare dallo stesso per provvedere alla gestione dell'emergenza conseguente ai citati eventi alluvionali.

6 quater. I permessi straordinari retribuiti di cui al comma 3 possono essere riconosciuti, per ciascun lavoratore avente diritto, fino a un massimo complessivo di trenta giorni, fruibili anche in maniera non continuativa, ed esclusivamente entro il 31 dicembre 2026.

6 quinquies. Il rimborso a favore dei datori di lavoro è concesso nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 6 bis ed è pari all'importo della retribuzione corrisposta per le giornate di permesso retribuito fruito, ivi inclusi i relativi oneri contributivi a carico del datore di lavoro.

6 sexies. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo e di erogazione dei rimborsi, incluse le procedure per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro interessati e per la verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 21 ter.

6 septies Per le finalità di cui al comma 6 bis, è autorizzata la spesa di 2.000.000 euro a valere per l'annualità 2026 sulla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri Fondi, Titolo 1 - Spese correnti>>

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090/S - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART. 49

| 2026: - 2.000.000 | 2027: - | 2028: - |

Nota: Il presente emendamento introduce, nell'ambito della legge di stabilità regionale 2026, l'istituzione di un fondo straordinario di 2 milioni di euro finalizzato al rimborso per i lavoratori residenti nei territori delle province di Gorizia e Udine colpiti dagli eventi alluvionali. Si prevede di concedere ai datori di lavoro pubblici, a esclusione di quelli statali, e privati ristori per la concessione di permessi retribuiti. La misura si rende necessaria per garantire un adeguato sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori che, a seguito della calamità, risultano impossibilitati a recarsi sul luogo di lavoro o comunque chiamati a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza, ivi compresa la messa in sicurezza delle proprie abitazioni e l'assistenza ai familiari. L'intervento, di natura temporanea ed emergenziale, si applica per un massimo di 30 giorni di permessi retribuiti per ciascun lavoratore entro il 31 dicembre 2026. Esso assume, in via regionale, un'impostazione analoga a quella adottata a livello statale per l'alluvione in Emilia-Romagna nel 2023, favorendo la salvaguardia del reddito e della continuità occupazionale nelle comunità colpite.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (5.62.4)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. All'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 2025, n. 8 (Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, nell'ambito dell'attuazione del piano energetico regionale, a concedere contributi per interventi di allacciamento delle utenze residenziali a reti di teleriscaldamento esistenti, realizzati a servizio di unità immobiliari o edifici facenti parte del medesimo progetto edilizio, situati nel territorio regionale.>>;

6 ter. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2025, come modificato dal comma 6 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028>> (S/36003)

B) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti pubblici e privati proprietari di immobili contenenti plessi scolastici partitari, riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni per il diritto allo studio e all'istruzione), o con l'equipollenza dei titoli di studio ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), contributi per la progettazione di interventi sui medesimi immobili.

6 ter. I contributi sono concessi con il procedimento a sportello, di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000, in base ai requisiti, alle modalità e ai criteri stabiliti dal bando approvato con delibera della Giunta regionale, che definisce altresì le modalità di erogazione anticipata. È ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascuno dei soggetti di cui al comma 6 bis e per un unico plesso scolastico.

6 quater. Per le finalità di cui al comma 6 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7.>>. (NI S/62607)

C) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Al comma 56 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n.16 (Legge di stabilità 2024), dopo le parole "del 1976" sono aggiunte le seguenti ", anche per il tramite di altri enti e altre Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale".

6 ter. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n.16 (Legge di stabilità 2024) la Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere le seguenti ulteriori risorse:

a) per le finalità di cui al comma 56 quater, euro 200.000,00 per l'anno 2026;

b) per le finalità di cui al comma 56 quinquies, euro 50.000,00 per l'anno 2026;

c) per le finalità di cui al comma 56 septies, euro 51.500,00 per l'anno 2026;

d) all'Arcidiocesi di Udine euro 153.500,00 per l'anno 2026 per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui all'articolo 5, comma 55, della legge regionale 28 dicembre 2023, n.16.

e) alla Fondazione per la Sussidiarietà di Milano euro 50.000,00 per l'anno 2026 per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui all'articolo 5, comma 55, della legge regionale 28 dicembre 2023, n.16.

6 quater. Per le finalità previste dai commi 6 bis e 6 ter è destinata la spesa di 3.505.000 euro per l'anno

2026 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 7.>> (NI S/61838;61839;61840)

D) Al comma 7 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella E sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella E e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====

TABELLA E (RELATIVA ALL'ARTICOLO 5)

=====

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

TITOLO 1 - Spese correnti

9989/S SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO TRASVERSALE DELLE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE

DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 ART. 3 COMMA 1 LETT. 55

CASSA 0,00 2026 - 87.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 - 87.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

CASSA 0,00 2026 - 87.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA 0,00 2026 - 87.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica

TITOLO 1 - Spese correnti

62607/S CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI SU IMMOBILI DESTINATI A PLESSI SCOLASTICI PARITARI

L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 5

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69131/S CONTRIBUTO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DI ARREDO E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 103

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

11710/S ASSEGNAZIONE AGLI ENTI REGIONALI DI DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO PER INTERVENTI STRATEGICI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA

L.R. N. 21 DEL 2019 ART. 30 COMMA 1, L.R. N. 21 DEL 2019 ART. 29 COMMA 2, L.R. N. 13 DEL 2024 ART. 5 COMMA 10, L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 64, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 10 COMMA 22 LETT. B

CASSA 0,00 2026 -1.000.000,00 2027 0,00 2028 -4.430.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 -1.000.000,00 2027 0,00 2028 -4.430.000,00

PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

CASSA 0,00 2026 -1.000.000,00 2027 0,00 2028 -4.430.000,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 -4.430.000,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

TITOLO 1 - Spese correnti

69789/S ATTIVITA' FUNZIONAL1 ALLA - RACCOLTA E ALLA DIVULGAZIONE DI TESTIMONIANZE LEGATE ALLA RICOSTRUZIONE DEL FRIULI A SEGUITO DEL SISMA DEL 1976

L.R. N. 16 DEL 2023 ART. 5 COMMA 59/2

CASSA 0,00 2026 87.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 87.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

CASSA 0,00 2026 87.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 -Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

61838/S CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI COLLEGATI AL CINQUANTENNALE DEL SISMA DEL 1976

L.R. N. 16 DEL 2023 ART. 5 COMMA 56/4, L.R. N. 16 DEL 2023 ART. 5 COMMA 56/6, L.R. N. 16 DEL 2023 ART. 5 COMMA 56/5

CASSA 0,00 2026 453.500,00 2027 0,00 2028 0,00

61839/S CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COLLEGATE AL CINQUANTENNALE DEL SISMA DEL 1976

L.R. N. 16 DEL 2023 ART. 5 COMMA 56/7

CASSA 0,00 2026 51.500,00 2027 0,00 2028 0,00

61840/S SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI COLLEGATI AL CINQUANTENNALE DEL SISMA DEL 1976

L.R. N.1 6 DEL 2023 ART. 5 COMMA 56/8

CASSA 0,00 2026 3.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 3.505.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

CASSA 0,00 2026 3.505.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

CASSA 0,00 2026 3.592.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 2 - Giovani

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

8081/S FONDO REGIONALE PER I GIOVANI - SPESE DI INVESTIMENTO

L.R. N. 22 DEL 2021 ART. 25, L.R. N. 5 DEL 2012 ART. 38, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 5 COMMA 54 LETT. 0 PUNTO 0

CASSA 0,00 2026 320.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 320.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 – Giovani

CASSA 0,00 2026 320.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

CASSA 0,00 2026 320.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

36002/S CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

L.R. N. 8 DEL 2025 ART. 2

CASSA 0,00 2026 3.000.000,00 2027 0,00 2028 4.300.000,00

69391/S CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE, IL COMPLETAMENTO O IL MIGLIORAMENTO DI OPERE GIÀ FINANZIATE CON RISORSE DEL PNRR E DEL PNC

L.R. N. 13 DEL 2024 ART. 5 COMMA 4

CASSA 0,00 2026 1.200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 4.200.000,00 2027 0,00 2028 4.300.000,00

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

CASSA 0,00 2026 4.200.000,00 2027 0,00 2028 4.300.000,00

PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2128/S CONTRIBUTI ALLE ATER ADEGUAMENTO ALLOGGI NON ALLOCABILI

L.R. N. 6 DEL 2003 ART. 2 COMMA 1 LETT. A, L.R. N. 6 DEL 2003 ART. 10

CASSA 0,00 2026 4.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

10239/S INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA IN CONTO CAPITALE – FONDI REGIONALI

L.R. N. 1 DEL 2016 ART. 18

CASSA 0,00 2026 -7.620.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 -3.620.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economi

CASSA 0,00 2026 -3.620.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

CASSA 0,00 2026 580.000,00 2027 0,00 2028 4.300.000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

TITOLO 1 - Spese correnti

7140/S RIMBORSO ALLE AZIENDE TPL DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SPERIMENTALE

L.R. N. 23 DEL 2007 ART. 34 COMMA 4/2, L.R. N. 23 DEL 2007 ART. 34 COMMA 4/3

CASSA 0,00 2026 1.500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1- Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -1.500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

CASSA 0,00 2026 -1.500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 5- Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 2- Spese in conto capitale

8585/S CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI O STRADE PRIVATE AD USO PUBBLICO E LORO STRETTE PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE

L.R. N. 7 DEL 2020 ART. 2

CASSA 0,00 2026 1.500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

12902/S CONTRIBUTI AI COMUNI INTERESSATI DA EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE

L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 5 COMMA 12

CASSA 0,00 2026 1.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2- Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 2.500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 5- Viabilità e infrastrutture stradali

CASSA 0,00 2026 2.500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

CASSA 0,00 2026 1.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 11- Soccorso civile

PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

62608/S PROTEZIONE CIVILE - FONDO MALTEMPO NOVEMBRE 2025

L.R. N. 64 DEL 1986

CASSA 0,00 2026 30.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 30.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

CASSA 0,00 2026 30.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 11- Soccorso civile

CASSA 0,00 2026 30.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

36003/S CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

L.R. N. 8 DEL 2025 ART. 3

CASSA 0,00 2026 2.300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 2.300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

CASSA 0,00 2026 2.300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

CASSA 0,00 2026 2.300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 -37.705.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -37.705.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 -37.705.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 -37.705.000,00 2027 0,00 2028 0,00

COSOLINI, MORETTI, MARTINES, MENTIL, CARLI

Emendamento modificativo (5.62.5)

All'articolo 5 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Dopo l'articolo 10 della Legge regionale 14 novembre 2025, n. 14 (Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale), è inserito il seguente articolo:

<<10 bis.

(Progettualità per interventi integrati di housing studentesco nell'ambito della rigenerazione urbana)

1. Al fine di promuovere modelli abitativi innovativi e favorire la rigenerazione urbana sostenibile, in armonia con le disposizioni di cui alla Legge regionale n. 8/2025, la Regione sostiene e incentiva la realizzazione di interventi di housing studentesco integrato, caratterizzati da un'elevata qualità sociale, urbanistica e ambientale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a evitare configurazioni insediative monofunzionali, a favorire l'integrazione sociale e la coesione comunitaria e devono garantire:

a) mix funzionale obbligatorio, comprendente, oltre agli alloggi per studenti, spazi studio, aree di coworking, servizi di quartiere, attività di ristoro e aree verdi fruibili;

b) presenza di funzioni e residenzialità non esclusivamente studentesca, in percentuale definita dal regolamento attuativo e, per contratti turistici, tale percentuale non deve comunque superare il 20 per cento della superficie locabile.

c) la locazione non turistica a studenti e a coloro che intendono risiedere o svolgere attività lavorativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia per un periodo di almeno cinque anni con contratto a canone concordato o a uso transitorio;

d) apertura degli spazi comuni alla cittadinanza, incluse aule studio, sale eventi, sale polifunzionali e aree coworking, secondo modalità stabilite nel progetto gestionale;

e) accessibilità sostenibile mediante collegamenti pedonali, ciclabili o con trasporto pubblico veloce ai principali servizi urbani e poli attrattori;

f) inserimento nei programmi di animazione urbana, attraverso la previsione di attività, eventi, laboratori e iniziative culturali aperte alla comunità locale.

3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere inseriti in programmi o piani di rigenerazione urbana e sono considerati prioritari ai fini dell'accesso a contributi, incentivi o strumenti di partenariato pubblico-privato previsti dalla legislazione regionale.

4. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) gli standard minimi e i criteri tecnici del mix funzionale;

b) le modalità di gestione e fruizione degli spazi comuni da parte della cittadinanza;

c) i requisiti di integrazione con i piani di mobilità sostenibile;

d) i criteri di valutazione dei programmi di animazione urbana;

e) le procedure per l'accesso agli incentivi e alle misure di sostegno.

5. I Comuni possono individuare, nell'ambito della propria pianificazione urbanistica, aree idonee alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, favorendo la riqualificazione di zone degradate, dismesse o sottoutilizzate.

6. Per le finalità di cui al comma all'articolo 10 bis della legge regionale 14/2025, così come introdotto dal comma 6 bis è destinata la spesa complessiva di 3.000.000,00 euro suddivisa in ragione di 1.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 49.>>.

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 1.000.000,00 | 2027: -1.000.000,00 | 2028: -1.000.000,00 |

=====

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 200.000,00 euro per ogni anno dal 2026 al 2028

MARTINES, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, CARLI, RUSSO, MORETTI, POZZO

Emendamento modificativo (5.63)

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA E relativa all'Art. 5

=====

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 2		Altri ordini di istruzione non universitaria
TITOLO 2		Spese in conto capitale

| 2026: 300.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

=====

CAPITOLO 69970 CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI AULE SENSORIALI NELLE SCUOLE PRIMARIE L.R. N.12 DEL 2025 ART. 5 COMMA 152
300.000,00 euro per l'anno 2026

Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 300.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

=====

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 300.000,00 euro per l'anno 2026

Note: la nuova misura messa in campo, nonostante il periodo estivo durante il quale sono chiuse le scuole, ha avuto un buon successo; le risorse stanziare con l'emendamento servono per finanziare completamente le richieste pervenute da parte di 15 scuole primarie della regione.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (5.64) RICOLLOCATO 6.66.1

=====

TABELLA E (RELATIVA ALL'ARTICOLO 5)

=====

MISSIONE 05		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 2		Spese in conto capitale

CAPITOLO 69281 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE E AI MUSEI SITI NEL TERRITORIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE

SPESE PER LA REALIZZAZIONE, L'ADEGUAMENTO E L'ALLESTIMENTO DI LOCALI O SPAZI IDONEI DA ADIBIRE ALL'ALLATTAMENTO E ALL'IGIENE DEI NEONATI L.R. N.7 DEL 2024 ART. 6 COMMA 167

 |2026 + 200.00,00 |2027 +200.000,00 |2028 +200.000,00 |

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

 |2026 - 200.00,00 |2027 - 200.000,00 |2028 - 200.000,00 |

LIRUTTI, GRILLI, BERNARDIS, DI BERT, MORANDINI, BOLZONELLO, POLESELLO, MAZZOLINI
 Emendamento modificativo (5.65)

1. Alla Tabella E riferita all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche di carattere aritmetico:

=====

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
 PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

 | 2026 + 190.000,00 euro | 2027 --- | 2028 --- |

CAPITOLO 3435 CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L' AMPLIAMENTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE RELIGIOSA, DI OPERE DI CULTO E DI MINISTERO RELIGIOSO, COMPRESI GLI UFFICI E LE ABITAZIONI DEI MINISTRI DEI CULTI E LE RELATIVE PERTINENZE L.R. N. 20 DEL 1983 ART. 7/ 3 COMMA 1, L.R. N. 53 DEL 1985 ART. 1, L.R. N. 20 DEL 1983 ART. 7/ 3 COMMA 3, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 15 COMMA 2, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 15 COMMA 3, L.R. N.13 DEL 2022 ART. 5 COMMA 64

CAPITOLO DI COPERTURA

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

 | 2026 - 190.000,00 euro | 2027 --- | 2028 --- |

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

Nota: Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

POZZO, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (5.66)

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA E relativa all' articolo 5

=====

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO	2	Spese in conto capitale

 | 2026: + 2.200.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 69230 CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE, AGLI ENTI ECCLESIASTICI E AGLI ORDINI E ISTITUTI RELIGIOSI CATTOLICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO DI EDIFICI DESTINATI AL CULTO, AL MINISTERO RELIGIOSO O AD ALTRE ATTIVITA' PASTORALI E PARROCCHIALI L.R. N.7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 162, L.R. N.7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 161

+ 2.200.000,00 euro per l'anno 2026

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2026: - 2.200.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 2.200.000,00 euro per l'anno 2026

BERNARDIS, DI BERT

Subemendamento modificativo dell'emendamento 5.67 (5.66.1)

1. All'emendamento 5.67 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla Tabella E, relativa all'articolo 5, nell'anno 2026 l'importo <<+ 200.000 euro>> è sostituito dal seguente: <<+ 100.000 euro>>;

b) Alla Tabella K, relativa all'articolo 11, l'importo <<- 200,000 euro>> è sostituito dal seguente: <<- 100.000 euro>>.

Nota: Il presente emendamento riduce lo stanziamento previsto dall'emendamento S-5.67 per destinare lo stesso importo alla copertura di un intervento diverso. Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

BERNARDIS, BOLZONELLO, LIRUTTI, DI BERT, MAZZOLINI, POLESELLO, GRILLI, MORANDINI

Emendamento modificativo (5.67)

1. Alla Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

=====

TABELLA E (RELATIVA ALL'ARTICOLO 5)

=====

Missione: 06 – Politiche giovanili, Sport e Tempo Libero
Programma: 02 – Giovani
Titolo: 2 - spese d'investimento

| 2026 + 200.000 euro | 2027 --- | 2028 --- |

CAP. 8081/S FONDO REGIONALE PER I GIOVANI - SPESE DI INVESTIMENTO L.R. N.22 DEL 2021 ART. 25, L.R. N. 5 DEL 2012 ART. 38, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 5 COMMA 54 LETT. o PUNTO o C

=====

TABELLA K

=====

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 - ALTRI FONDI
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2026 - 200.000 euro | 2027 --- | 2028 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

Nota: Il presente emendamento stanziava ulteriori risorse per lo scorrimento della graduatoria.
Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

POZZO, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (5.68)

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA E relativa all'articolo 5

Missione	07	TURISMO
Programma	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

| 2026: + 200.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 7407 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLE PRO LOCO E DELLE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO CHE ABBIANO SEDE IN COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA O DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI IMMOBILI PUBBLICI DESTINATI A SEDE E DI IMMOBILI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI SAGRE, FESTE LOCALI E FIERE TRADIZIONALI L.R. N. 7 DEL 2019 ART. 3 COMMA 1, L.R. N. 7 DEL 2019 ART. 3 COMMA 2, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 5 COMMA 65 LETT. C PUNTO 0 + 200.000,00 euro per l'anno 2026

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2026: - 200.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49 - 200.000,00 euro per l'anno 2026

Nota: per scorrimento graduatoria Bando per la concessione di contributi a Pro Loco, Parrocchie, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro per interventi manutentivi delle sedi nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali) approvato con decreto n. 39052 del 28 agosto 2023.

MARTINES, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, MORETTI

Emendamento modificativo (5.69)

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA E relativa all'articolo 5

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	2	Spese in Conto capitale

| 2026: + 10.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 36002 CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA L.R. N.8 DEL 2025 ART. 2

+ 10.000.000,00 euro per l'anno 2026

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2026: - 10.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 10.000.000,00 euro per l'anno 2026

Nota: la richiesta di nuove risorse è motivata dalla necessità di scorrere la lunga graduatoria che ha avuto positivo riscontro fra i cittadini rilevando il grosso bisogno di intervenire sul "tema casa".

CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, MARTINES, COSOLINI, MORETTI,

Emendamento modificativo (5.70)

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA E relativa all'articolo 5

=====

Missione	08	TURISMO
Programma	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

| 2026: + 5.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 2020 SOVVENZIONI A FAVORE DEI COMUNI PER LA FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI L.R. N. 28 DEL 1989 ART. 1, L.R. N. 28 DEL 1989 ART. 4, L.R. N. 15 DEL 2005 ART. 4 COMMA 44, L.R. N. 28 DEL 1989 ART. 1 COMMA 2/ 2, L.R. N. 28 DEL 1989 ART. 5 COMMA 3, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 3 COMMA 21

+ 5.000.000,00 euro per l'anno 2026

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2026: - 5.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 5.000.000,00 euro per l'anno 2026

CONFICONI, CARLI, FASIOLO, CELOTTI, MENTII, RUSSO, MARTINES

Emendamento modificativo (55.71)

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA E relativa all'Art. 5

=====

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	2	Spese in conto capitale

| 2026: + 3.000.000,00 | 2027: + 6.000.000,00 | 2028: + 6.000.000,00 |

CAPITOLO 2128 CONTRIBUTI ALLE A.T.E.R. ADEGUAMENTO ALLOGGI NON ALLOCABILI L.R. N. 6 DEL 2003 ART. 2 COMMA i LETT. A, L.R. N. 6 DEL 2003 ART. 10

+ 3.000.000,00 euro per l'anno 2026

+ 6.000.000,00 euro per l'anno 2027

+ 6.000.000,00 euro per l'anno 2028

Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 3.000.000,00 | 2027: - 6.000.000,00 | 2028: - 6.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 3.000.000,00 euro per l'anno 2026

- 6.000.000,00 euro per l'anno 2027

- 6.000.000,00 euro per l'anno 2028

CELOTTI, CARLI, MENTIL, FASIOLO, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (5.72)

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA E relativa all'Art. 5

=====

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA 1		Urbanistica e assetto del territorio
TITOLO 2		Spese in conto capitale

| 2026: 10.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 3356 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AI COMUNI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E DELLE PIAZZE PER LO SVILUPPO AMBIENTALE, SOCIALE CULTURALE E TURISTICO L.R. N. 2 DEL 2000 ART. 4 COMMA 55

10.000.000,00 euro per l'anno 2026

Copertura:

=====

TABELLA L Relativa all'articolo 12

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 10.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

-10.000.000,00 euro per l'anno 2026

CELOTTI, CARLI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, MARTINES, POZZO

Emendamento modificativo (5.73)

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA E relativa all'Art. 5

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA	1	Urbanistica e assetto del territorio
TITOLO	2	Spese in conto capitale

| 2026: + 1.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 69235 CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 10.000 ABITANTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI, STRUMENTI E ATTREZZATURE AL FINE DI SOSTENERE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA L.R. N.7

DEL 2024 ART. 5 COMMA 196

+ 1.000.000,00 euro per l'anno 2026

Copertura:

TABELLA K relativa all'Art. 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 1.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-1.000.000,00 euro per l'anno 2026

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, MARTINES, MORETTI,

Emendamento modificativo (5.74)

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA E relativa all'articolo 5

MISSIONE 0	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
TITOLO	2	Spese in conto capitale

| 2026: --- | 2027: +30.000.000,00 | 2028: +30.000.000,00 |

CAPITOLO 1964 INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA IN CONTO CAPITALE - FONDI REGIONALI L.R. N. 1 DEL 2016 ART. 16

+30.000.000,00 euro per l'anno 2027

+30.000.000,00 euro per l'anno 2028

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2026: --- | 2027: -30.000.000,00 | 2028: -30.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
-30.000.000,00 euro per l'anno 2027
-30.000.000,00 euro per l'anno 2028

FASIOLO, MENTIL, MARTINES, MORETTI,
Emendamento modificativo (5.75)

Tabella E relativa all'Art. 5

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA E relativa all'articolo 5

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA	4	Altre modalità di trasporto
TITOLO	1	Spese correnti

| 2026: + 500.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 10321 INTERVENTI A SOSTEGNO DI ENTI LOCALI O SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER AZIONI FINALIZZATE ALLA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI SUL TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI DERIVANTI DALLA CHIUSURA DI AUTOSTRADE O SUPERSTRADE L.R. N.12 DEL 2025 ART. 5 COMMA 19
+ 500.000,00 euro per l'anno 2026

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2026: - 500.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 500.000,00 euro per l'anno 2026

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Subemendamento all'emendamento 5.76 (5.75.1)

All'emendamento 5.76 la tabella E di cui all'art. 5 è sostituita dalla seguente:

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO S/69601: CONTRIBUTO ALLE COMUNITA' DI MONTAGNA DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE L.R. N.13 DEL 2024 ART. 5 COMMA 38

CASSA -- |2026 + 320.000,00 |2027 -- |2028 -- |

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA -- |2026 - 320.000,00 |2027 -- |2028 --|

Note: Il presente subemendamento stanZIA ulteriori 70.000 euro a valere sul capitolo 69601, per un totale complessivo di 320.000 euro.

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Emendamento modificativo (5.76)

Al comma 7 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella E, sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026 – 2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella E e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente, si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

TABELLA E (RELATIVA ALL'ARTICOLO 5)

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 1 – Spese correnti

CAPITOLO S/69601: CONTRIBUTO ALLE COMUNITA' DI MONTAGNA DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE L.R. N.13 DEL 2024 ART. 5 COMMA 38

CASSA -- |2026 + 250.000,00 |2027 -- |2028 --|

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA -- |2026 - 250.000,00 |2027 -- |2028 --|

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (5.77)

TABELLA E (RELATIVA ALL'ARTICOLO 5)

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO 8585 CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI E LORO STRETTE PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE L.R. N. 7 DEL 2020 ART. 2

|2026 + 1.000.000,00 |2027 |2028 |

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO 970994 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 1.000.000,00 |2027 |2028 |

Nota. Con il presente emendamento vengono stanziati fondi per la sistemazione del piano viabile, dei marciapiedi, degli attraversamenti pedonali e dell'illuminazione comunale.

MARTINES, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, CONFICONI, MORETTI

Emendamento modificativo (5.78)

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA E relativa all'articolo 5

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in Conto capitale

| 2026: + 5.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 2863 SPESE PER INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE CICLABILI REGIONALI DI CUI AL PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA' CICLISTICA L.R. N. 8 DEL 2018 ART. 11 COMMA 1

+ 5.000.000,00 euro per l'anno 2026

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2026: - 5.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 5.000.000,00 euro per l'anno 2026

Nota: detta richiesta è dettata dalla necessità di iniziare a finanziare la realizzazione della pista ciclabile da realizzare sul sedile ferroviario Palmanova -San Giorgio di Nogaro, il cui acquisto da parte di RFI sembra ormai in dirittura d'arrivo

CARLI, FASIOLO

Subemendamento modificativo dell'emendamento 5.79 (5.78.1)

All'emendamento 5.79 sono apportate le seguenti modifiche:

- alla tabella E, relativa all'articolo 5, nell'anno 2026, l'importo <<+210.000>> è sostituito dal seguente: <<+3.000.000,00>>;
- alla tabella che identifica la copertura, nell'anno 2026, l'importo <<-210.000>> è sostituito dal seguente: <<-3.000.000,00>>.

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Emendamento modificativo (5.79)

1. Alla Tabella E riferita all'articolo 5, di cui al comma 7, con riferimento alle Missioni Programmi e Titoli, è apportata la seguente modifica:

Tabella E di cui al comma 7 dell'art. 5

MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CAPITOLO: S/4150 FINANZIAMENTI DEL "FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE" L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 9, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 10, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 11 COMMA 1, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 12 COMMA 1, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 12 COMMA 2, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 33, L.R. N. 25 DEL 2018 ART. 5 COMMA 13

2026 + 210.000 2027 --- 2028 ---

COPERTURA

Missione: 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 – ALTRI FONDI

Titolo: 1 – SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 - 210.000 2027 --- 2028 ---

MORANDINI, DI BERT, BOLZONELLO, POLESELLO, LIRUTTI, GRILLI, BERNARDIS

Emendamento modificativo (5.80)

1. Alla Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

=====
TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)
=====

Missione: 11 – SOCCORSO CIVILE

Programma: 1 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Titolo: 2 - SPESE D'INVESTIMENTO

| 2026 + 280.000 euro | 2027 --- | 2028 --- |

CAPITOLO S/4150 "FINANZIAMENTI DEL "FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE" - L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 9, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 10, L.R. N.64 DEL 1986 ART. 11 COMMA 1, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 12 COMMA 1, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 12 COMMA 2, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 33, L.R. N.25 DEL 2018 ART. 5, COMMA 13"

=====
TABELLA K
=====

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2026 - 280.000 euro | 2027 --- | 2028 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

Nota: Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (5.81)

=====
TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)
=====

=====

MISSIONE: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAPITOLO 69236 CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA A COPERTURA DEI COSTI DI RISTRUTTURAZIONE, REALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO DI LOCALI DA ADIBIRE ALL'ALLATTAMENTO E ALL'IGIENE DEI NEONATI L.R. N.7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 201

2026	+ 200.00,00	2027	+200.000,00	2028	+200.000,00	
------	-------------	------	-------------	------	-------------	--

COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007/S
DENOMINAZIONE: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

2026	- 200.00,00	2027	- 200.000,00	2028	- 200.000,00	
------	-------------	------	--------------	------	--------------	--

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (5.82)

Tabella E relativa all'art. 5

Con riferimento alla tabella E relativa all'art. 5 è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quanto riportato nella tabella medesima in base alle corrispondenti variazioni della tabella K.

Missione 12 | Programma 1 | Titolo 2 - capitolo 6810 "FONDI DI PARTE INVESTIMENTO PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - FONDI REGIONALI - U.2.03.01.02.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI L.R. N. 20 DEL 2005 ART. 15/2"

2026: + 1.000.000 | 2027: + 1.000.000 | 2028: + 1.000.000

Tabella K relativa all'art. 11

Missione 20 - Programma 3 - Titolo 1 - capitolo 70007 "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2026: - 1.000.000 | 2027: - 1.000.000 | 2028: - 1.000.000 |

Nota: Si implementa il fondo per l'investimento da parte degli Enti locali in favore di progetti di recupero di edifici da destinarsi alla prima infanzia, come asili e asili nido.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (5.83)

=====

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)

=====

MISSIONE: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 3230 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI - FONDI REGIONALI L.R. N.22 DEL 2021 ART. 24, L.R. N. 6 DEL 2003 ART. 2 COMMA 1 LETT. D, L.R. N. 6 DEL 2003 ART. 6 COMMA 1, L.R. N. 6 DEL 2003 ART. 10 COMMA 1, L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 4 COMMA 17, L.R. N. 1 DEL 2016 ART. 15 COMMA 1 LETT. D, L.R. N. 1 DEL 2016 ART. 19 COMMA 1, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 4 COMMA 36, L.R. N. 25 DEL 2015 ART. 23 COMMA 3, L.R. N.13 DEL 2023 ART. 5 COMMA 75, L.R. N.13 DEL 2022
ART. 5 COMMA 49

2026	+ 20.000.000,00	2027	+20.000.000,00	2028	+20.000.000,00	
------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--

COPERTURA
 MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
 TITOLO 1: SPESE CORRENTI
 CAPITOLO 70007/S
 DENOMINAZIONE: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

2026	- 20.000.000,00	2027	- 20.000.000,00	2028	- 20.000.000,00	
------	-----------------	------	-----------------	------	-----------------	--

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, MARTINES, MORETTI,
 Emendamento modificativo (5.84)

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA E relativa all'Art. 5

=====

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 PROGRAMMA 6 Interventi per il diritto alla casa
 TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: 6.000.000,00 | 2027: 6.000.000,00 | 2028: 6.000.000,00 |

CAPITOLO 3230 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI - FONDI REGIONALI L.R. N.22 DEL 2021 ART. 24, L.R. N. 6 DEL 2003 ART. 2 COMMA 1 LETT. D, L.R. N. 6 DEL 2003 ART. 6 COMMA 1, L.R. N. 6 DEL 2003 ART. 10 COMMA 1, L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 4 COMMA 17, L.R. N. 1 DEL 2016 ART. 15 COMMA 1 LETT. D, L.R. N. 1 DEL 2016 ART. 19 COMMA 1, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 4 COMMA 36, L.R. N. 25 DEL 2015 ART. 23 COMMA 3, L.R. N.13 DEL 2023 ART. 5 COMMA 75, L.R. N.13 DEL 2022 ART. 5 COMMA 49

6.000.000,00 euro per l'anno 2026

6.000.000,00 euro per l'anno 2027

6.000.000,00 euro per l'anno 2028

Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

Missione 20 Fondi e accantonamenti
 Programma 03 Altri fondi
 Titolo 01 Spese correnti

| 2026: - 6.000.000,00 | 2027: - 6.000.000,00 | 2028: - 6.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 6.000.000,00 euro per l'anno 2026

- 6.000.000,00 euro per l'anno 2027

- 6.000.000,00 euro per l'anno 2028

CALLIGARIS, BUDAI

Emendamento modificativo (5.84.1)

1. Alla tabella E riferita all'articolo 5, di cui al comma 7, è apportata la seguente modifica:

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA E

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1- Spese correnti

| 2026 + 10.000 euro | 2027 --- | 2028 --- |

CAPITOLO: s/61840 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI COLLEGATI AL CINQUANTENNALE DEL SISMA DEL 1976 L.R. N.16 DEL 2023 ART. 5 COMMA 56/8
COPERTURA

=====

TABELLA K

=====

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 - ALTRI FONDI
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2026 - 10.000 euro | 2027 --- | 2028 --- |

CAPITOLO: s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
Nota tecnica: Il presente emendamento stanZIA risorse per l'organizzazione degli eventi collegati al cinquantennale del sisma del 1976.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (5.84.2)

=====

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)

=====

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
CAPITOLO 2863 SPESE PER INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE CICLABILI REGIONALI DI CUI AL PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA' CICLISTICA L.R. N.8 DEL 2018 ART.11 COMMA 1

| 2026: + 1.000.000,00 | 2027: + 1.000.000,00 | 2028:

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO 970994 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2026: - 1.000.000,00 | 2027: - 1.000.000,00 | 2028:

Nota. Con il presente emendamento vengono stanZIati fondi per la realizzazione dei tratti, tuttora incompleti, della ciclovia FVG i che hanno come estremi le ex stazioni di Coccau Confine e Tarvisio Centrale, e quelle di Stazione Carnia e Venzone.

La consigliera LIGUORI illustra gli emendamenti C 4.0.1, C 4.1, S 5.5.1 e S 5.6.

Il consigliere BULLIAN illustra gli emendamenti C 4.2 e S 5.18, nonché l'emendamento S 5.2 e, con il consenso del primo proponente, aggiunge la propria firma all'emendamento 5.63.

Il consigliere MORETTI illustra gli emendamenti C 4.2.1 e S 5.46.

Il consigliere NOVELLI illustra gli emendamenti C 4.2.2, S 5.75.1, S 5.76 e S 5.79.

L'assessore AMIRANTE illustra gli emendamenti C 4.2.4, S 5.2.1.1, S 5.2.1.1.1, S 5.2.1.2, S 5.2.1.3, S 5.3 e S 5.62.4; chiede il ritiro di tutti gli emendamenti che riguardano ulteriori scontistiche sul TPL e propone il seguente subemendamento orale all'emendamento S 5.3: *ritirare la lettera D*).

L'assessore RICCARDI, per la parte di sua competenza, illustra il comma C) dell'emendamento S 5.62.4.

Il consigliere PUTTO illustra gli emendamenti S 5.1 e S 5.2.

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS illustra gli emendamenti S 5.2.1, S 5.12.1, S 5.12.2.1, S 5.34.1 e S 5.84.1.

La consigliera SPAGNOLO aggiunge, con l'assenso del proponente, la propria firma a tutti gli emendamenti testé presentati dal collega Calligaris.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti S 5.5, S 5.7, S 5.20, S 5.21, S 5.22, S 5.81 e S 5.83 della consigliera Capozzi sono considerati decaduti, in quanto la consigliera non è presente in Aula per la loro illustrazione.

Il consigliere CONFICONI illustra gli emendamenti S 5.10, 5.17, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.47, 5.49, 5.54, 5.55, 5.57, 5.59, 5.61, 5.71, 5.74 e 5.84

Il consigliere POZZO illustra gli emendamenti S 5.11, S 5.41, S 5.66 e S 5.68.

Il consigliere MIANI illustra l'emendamento S 5.13.

Il consigliere MAZZOLINI illustra l'emendamento S 5.14.

Il Relatore di maggioranza MAURMAIR illustra l'emendamento S 5.15.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento S 5.19.

La consigliera PELLEGRINO illustra gli emendamenti S 5.22.1, S 5.22.2, S 5.62.3, S 5.77, S 5.82 e 5.84.2.

La consigliera MASSOLINO illustra gli emendamenti S 5.23, S 5.24, S 5.25, S 5.26, S 5.27, S 5.28, S 5.29, S 5.30 e S 5.32.

Il consigliere GIACOMELLI dà per letto il proprio emendamento S 5.33.

La consigliera SPAGNOLO illustra l'emendamento S 5.34.

La consigliera BUNA aggiunge, con l'assenso della proponente, la firma di tutti i componenti il gruppo Lega Salvini FVG all'emendamento S 5.34.

Il consigliere GHERSINICH illustra l'emendamento S 5.35.

La consigliera FASIOLO illustra gli emendamenti S 5.36, S 5.62 e S 5.75.

Il Relatore di minoranza CARLI, motivandone le ragioni, dà per letti gli emendamenti S 5.47.1 e S 5.62.2, illustra gli emendamenti S 5.70 e S 5.78.1 e, infine, anticipa la presentazione di un Ordine del giorno sul tema della rivitalizzazione del panorama delle locazioni immobiliari.

Il consigliere PISANI, nell'illustrare l'emendamento S 5.50, a seguito di un confronto con l'Assessore, ne comunica il ritiro, anticipando la presentazione di un Ordine del giorno sull'argomento.

La consigliera CELOTTI illustra gli emendamenti S 5.52, S 5.58, S 5.72 e S 5.73.

Il consigliere MENTIL illustra l'emendamento S 5.56 e, nel contempo, con il consenso della proponente PELLEGRINO, aggiunge la propria firma all'emendamento S 5.84.2.

Il consigliere MORANDINI, nel fare propri gli emendamenti S 5.66.1 e S 5.67, a firma consigliere Bernardis, non presente in Aula, li dà per letti e, nel contempo, illustra l'emendamento S 5.80.

Il consigliere COSOLINI illustra l'emendamento S 5.62.5.

Il consigliere MARTINES illustra gli emendamenti S 5.63, S 5.69 e S 5.78.

Il consigliere LIRUTTI illustra l'emendamento S 5.65.

In sede di dibattito, intervengono, nell'ordine, il Relatore di minoranza MORETUZZO (il quale, fra l'altro, svolge alcune considerazioni sull'articolato nel suo complesso e ancora sul DEFR), il consigliere BALLOCH (il quale, nell'esprimersi sulla questione della soppressione dei passaggi a livello del nodo ferroviario di Udine, esprime plauso e solidarietà all'assessore Amirante per l'efficace lavoro svolto), il Relatore di maggioranza DI BERT (il quale, tra l'altro, si unisce convintamente alle attestazioni di stima testè espresse nei confronti dell'assessore Amirante), i consiglieri RUSSO (il quale, tra l'altro, manifesta il proprio rammarico a fronte del giudizio di inammissibilità espresso verso il proprio emendamento S 5.60, in tema di sicurezza pubblica reale e percepita), GIACOMELLI (il quale, fra l'altro, ricorda i finanziamenti fino ad oggi stanziati dall'attuale Giunta regionale per il miglioramento della sicurezza e della protezione sociale) e FASIOLO (la quale, con il consenso del proponente Putto, aggiunge la propria firma all'emendamento S 5.2) e, infine, il Relatore di maggioranza CABIBBO (il quale, fra l'altro, si unisce ai precedenti interventi di solidarietà a favore dell'assessore Amirante).

In sede di replica l'assessore RICCARDI, per quanto di sua competenza, svolge alcune considerazioni sull'articolato e su quanto emerso nel dibattito relativamente agli emendamenti presentati dai Consiglieri; tra l'altro, nel rispondere sulle tematiche e le osservazioni sollevate in particolare dai Consiglieri dell'opposizione, motivandone le ragioni, invita la proponente a ritirare l'emendamento C 4.3 per convertirlo in un Ordine del giorno.

Il PRESIDENTE, viste le numerose interruzioni dell'intervento dell'assessore AMIRANTE da parte di alcuni Consiglieri sulla questione del nodo ferroviario di Udine, chiede che i lavori d'Aula proseguano tranquillamente nel rispetto reciproco tra maggioranza e opposizione.

Nella sua replica, l'assessore AMIRANTE invita al ritiro degli emendamenti S 5.17,

Presidenza del Vicepresidente Mazzolini

S 5.20, S 5.21, S 5.5, S 5.6, S 5.7, S 5.10, S 5.36, S 5.46, S 5.49, S 5.56, S 5.61, S 5.62.5, S 5.69, S 5.75 e S 5.62, nonché dell'emendamento C 4.1 per valutare la presentazione di un Ordine del Giorno di analogo argomento.

Sulle richieste di ritiro si esprimono i primi firmatari LIGUORI (che mantiene l'emendamento S 5.6 e ritira gli emendamenti C 4.01 e C 4.1 al fine di presentare un Ordine del giorno), CONFICONI (che ritira gli emendamenti S 5.49 e S 5.10, e al fine di presentare altrettanti Ordini del giorno ritira anche gli emendamenti S 5.17 e S 5.61; mantiene invece gli emendamenti S 5.54 e S 5.71), MASSOLINO (che mantiene i propri emendamenti), CAPOZZI (che nell'ipotesi di decadenza dei propri emendamenti presenterà comunque degli Ordini del giorno e chiarisce la propria posizione sul nodo ferroviario di Udine), FASIOLO (che ritira gli emendamenti S 5.36 e S 5.62), MARTINES (che ritira gli emendamenti S 5.63, S 5.69 e S 5.78, per trasformare quest'ultimo in un Ordine del giorno), MENTIL (che ritira l'emendamento S 5.56 al fine di depositare un Ordine del giorno), MORETTI (che ritira l'emendamento S 5.46), COSOLINI (che ritira l'emendamento S 5.62.5 per presentare un Ordine del giorno), PELLEGRINO (che mantiene i propri emendamenti per porli al voto dell'Aula), il Relatore di minoranza CARLI (il quale ritira l'emendamento S 5.62.2) e il consigliere PUTTO (che ritira l'emendamento S 5.1).

Per le repliche intervengono i Relatori di minoranza HONSELL (che, dopo aver fornito i propri chiarimenti in merito al nodo ferroviario di Udine, esprime un convinto sostegno agli emendamenti dell'opposizione, lasciando il parere sugli emendamenti della maggioranza alla valutazione dell'Aula).

Il consigliere PUTTO, ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, rettificando la sua precedente dichiarazione, ritira l'emendamento S 5.2, mentre mantiene l'emendamento S 5.1.

Proseguono quindi le repliche dei Relatori di minoranza MORETUZZO (Collegata: favorevole agli emendamenti 4.2, 4.2.2 e 4.2.4 e astenuto sul 4.2.1; Stabilità: favorevole agli emendamenti 5.2.1, 5.2.1.1, 5.2.1.1.1, 5.2.1.3, 5.5.1, 5.6, 5.11, 5.15, 5.18, 5.19, 5.22.1 5.22.2, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.32, 5.33, 5.34, 5.34.1, 5.35, 5.37, 5.38, 5.40, 5.41, 5.47, 5.54, 5.55, 5.57, 5.59, 5.62.3, 5.63, 5.65, 5.66, 5.66.1, 5.67, 5.68, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75.1, 5.77, 5.78.1, 5.79, 5.80, 5.82, 5.84, 5.84.1 e 5.84.2, astenuto sugli emendamenti 5.2.1.35.12.1, 5.12.2.1, 5.13, 5.14, 5.38, 5.39 e 5.58; chiede inoltre il voto per parti dell'emendamento giuntale S 5.3, astenuto sulla lettera C) e favorevole alle rimanenti) e CARLI (Collegata: favorevole a tutti gli emendamenti rimanenti dopo i ritiri; Stabilità:

favorevole agli emendamenti 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.5.1, 5.6, 5.15, 5.18, 5.19, 5.22.1, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.34, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.47, 5.54, 5.55, 5.57, 5.58, 5.59, 5.62.3, 5.63, 5.66, 5.68, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75.1, 5.76, 5.77, 5.78.1, 5.82, 5.84 e 5.84.2, astenuto sugli emendamenti 5.2.1.1.1, 5.2.1.3, 5.12.1, 5.12.2.1, 5.13, 5.14, 5.32, 5.33, 5.35, 5.65, 5.66.1, 5.67 e 5.79, contrario al 5.30, sull'emendamento 5.3 astenuto sulle lettere A), B), E), H), I) e M), rimettendo le lettere C), J), K) e L) alle valutazioni dell'Aula, chiede il voto per parti dell'emendamento 5.62.4, favorevole alle lettere A), B) e C) e astenuto sulla tabella) e dei Relatori di maggioranza MAURMAIR (Collegata e Stabilità: favorevole agli emendamenti presentati dalla maggioranza, contrario ai rimanenti), CABIBBO, DI BERT, CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si rimettono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Maurmair).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 66 (collegata).

Gli emendamenti C 4.0.1 e C 4.1 sono stati ritirati in precedenza.

Gli emendamenti C 4.2 e C 4.2.1 posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento C 4.2.2, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento C 4.2.3 è stato precedentemente dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 52, comma 8, del Regolamento interno.

L'emendamento giuntale C 4.2.4, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento C 4.3 è stato ricollocato in S 5.22.2.

L'articolo 4 del disegno di legge n. 66 (collegata), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti di cui all'articolo 5 del disegno di legge n. 67 (stabilità).

L'emendamento S 5.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 5.2 è stato ritirato in precedenza.

Gli emendamenti S 5.2.1, 5.2.1.1, 5.2.1.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3 e 5.2.1.4, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento S 5.3 sarà posto in votazione per parti separate, nel testo subemendato oralmente dalla Giunta attraverso la soppressione della lettera D), come richiesto in precedenza dal Relatore di minoranza Moretuzzo.

Le lettere A), B) e C) poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

La lettera D) è stata soppressa in precedenza a seguito di un subemendamento orale.

Le lettere E), F), G), H), I), J), K), L) e M), poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

L'emendamento S 5.4 è stato precedentemente dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 52, comma 8, del Regolamento interno.

L'emendamento S 5.5 è decaduto.

Gli emendamenti S 5.5.1 e 5.6 posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 5.7 è decaduto.

Gli emendamenti S 5.8 e 5.9 sono stati precedentemente dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 52, comma 8, del Regolamento interno.

L'emendamento S 5.10 è stato ritirato in precedenza.

L'emendamento S 5.11, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 5.12 è stato ricollocato in C 4.2.3.

L'emendamento S 5.12.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento S 5.12.2 è stato rinumerato in S 5.34.1.

Gli emendamenti S 5.12.2.1, 5.13, 5.14, e 5.15 posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 5.16, senza oneri, è ricollocato in C 4.2.2.

L'emendamento S 5.17 è stato ritirato in precedenza.

Gli emendamenti S 5.18 e 5.19 posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti S 5.20, 5.21 e 5.22 sono decaduti.

Gli emendamenti S 5.22.1, 5.22.2, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29 e 5.30 posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 5.31 è stato precedentemente dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 52, comma 8, del Regolamento interno.

L'emendamento S 5.32, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti S 5.33, 5.34 e 5.34.1 posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Calligaris, l'emendamento S 5.35, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 2.123: favorevoli 34, astenuti 12*).

L'emendamento S 5.36 è stato ritirato in precedenza.

Gli emendamenti S 5.37, 5.38, 5.39, 5.40 e 5.41 posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti S 5.42 e 5.43 sono stati precedentemente dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 52, comma 8, del Regolamento interno.

L'emendamento S 5.44 è ricollocato in S 9.31.5.

L'emendamento S 5.45 è stato precedentemente dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 52, comma 8, del Regolamento interno.

L'emendamento S 5.46 è stato ritirato in precedenza.

L'emendamento S 5.47, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 5.47.1 decade a seguito del ritiro dell'emendamento S 5.48.

L'emendamento S 5.48 è stato precedentemente dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 52, comma 8, del Regolamento interno.

Gli emendamenti S 5.49 e 5.50 sono stati ritirati in precedenza.

L'emendamento S 5.51 è ricollocato in S 10.3.1.

L'emendamento S 5.52, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 5.53 è ricollocato in S 9.31.4.

Gli emendamenti S 5.54 e 5.55 posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 5.56 è stato ritirato in precedenza.

Gli emendamenti S 5.57, 5.58 e 5.59 posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 5.60 è stato precedentemente dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 52, comma 8, del Regolamento interno.

Gli emendamenti S 5.61, 5.62, 5.62.1, 5.62.2 e 5.62.3 sono stati ritirati in precedenza.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento S 5.62.4 sarà posto in votazione per parti separate come richiesto in precedenza dal Relatore di minoranza Carli.

Le lettere A) e B), poste congiuntamente in votazione, vengono approvate.

Le lettere C) e D) poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

L'emendamento S 5.62.5 è stato ritirato in precedenza.

L'emendamento S 5.63, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 5.64 è stato ricollocato in S 6.66.1.

L'emendamento S 5.65, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento S 5.66, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti S 5.66.1 e 5.67 posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 5.68, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 5.69 è stato ritirato in precedenza.

Gli emendamenti S 5.70, 5.71 e 5.72 posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 5.73, posto in votazione per alzata di mano a causa del mancato funzionamento del sistema elettronico, non viene approvato.

L'emendamento S 5.74, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 5.75 è stato ritirato in precedenza.

L'emendamento S 5.75.1, interamente sostitutivo del successivo S 5.76, posto in votazione viene approvato.

L'emendamento S 5.76 è stato interamente sostituito dall'emendamento S 5.75.1.

L'emendamento S 5.77, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 5.78 è stato ritirato in precedenza.

L'emendamento S 5.78.1, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti S 5.79 e 5.80 posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 5.81 è decaduto.

Gli emendamenti S 5.82, 5.83 (anche se già dichiarato decaduto in precedenza) e 5.84 posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 5.84.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento S 5.84.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 5 del disegno di legge n. 67 (stabilità), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE, vista l'ora, comunica che il Consiglio è convocato domani alle ore 10.00 e che i lavori proseguiranno con i pareri dei Relatori sugli emendamenti all'articolo 4 – collegata e all'abbinato articolo 5 – stabilità.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 141, del 9 dicembre 2025, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 19.19.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO